DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 1996

relativa a una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE

(Caso n. IV/35.337 — ATLAS)

(I testi in lingua francese, inglese e tedesca sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/546/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare gli articoli 2, 6 e 8,

vista la domanda di attestazione negativa e la notifica in vista di un'esenzione presentata in data 16 dicembre 1994 a norma degli articoli 2 e 4 del regolamento n. 17,

visto il contenuto essenziale della domanda e della notifica, pubblicato a norma dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17 e dell'articolo 3 del protocollo 21 dell'accordo SEE [2],

previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

in considerazione dei seguenti elementi:

I. I FATTI

A. INTRODUZIONE

(1) L'operazione ATLAS, che è stata notificata alla Commissione in data 16 dicembre 1994, è diretta a porre in essere un'impresa comune facente capo per il 50 % a France Télécom (FT) e per il 50 % a Deutsche Telekom AG (DT). La notificazione di ATLAS sostituisce la notificazione, in data 3 giugno 1993, di un'impresa comune costituita da FT e DT (allora Deutsche Bundespost Telekom) con la denominazione «Eunetcom» [3]; la presente decisione copre anche tale operazione. ATLAS è inoltre lo strumento attraverso il quale DT e FT partecipano ad una seconda operazione denominata Phoenix insieme a Sprint Corporation [4]. Phoenix, che nel frattempo ha cambiato denominazione, è oggetto di una decisione distinta a norma dell'articolo 85, paragrafo 3 [5] del trattato CE.

(2) L'impresa ATLAS è articolata su due livelli. La capofila con sede a Bruxelles, Atlas SA, che è costituita come «societé anonyme» di diritto belga, opera attraverso tre controllate, Atlas Télécommunications SA (ATLAS France), Telekom Internationale Telekommunikationsdienste GmbH in Germania (ATLAS Germany) ed una per il resto dell'Europa. ATLAS France e ATLAS Germany inizialmente presteranno un supporto tecnico e commerciale a FT e DT, che sono i distributori francese e tedesco dei prodotti ATLAS e GlobalOne. Quando i mercati dei servizi e l'infrastruttura di telecomunicazioni in Francia e in Germania saranno completamente liberalizzati ossia, secondo il calendario previsto, entro il 1° gennaio 1998, la controllata di DT che fornisce il servizio di trasmissione dati a commutazione di pacchetto X.25 in Germania, Data Gesellschaft für Datenkommunikation mbH (T-Data) [6], sarà incorporata in ATLAS Germany, mentre l'omologa controllata di FT che fornisce il servizio di trasmissione dati a commutazione di pacchetto X.25 in Francia, Transpac France, sarà incorporata in ATLAS France.

B. LE PARTI

(3) Deutsche Telekom AG (DT) e France Télécom (FT) sono gli organismi pubblici di telecomunicazioni in

[1] GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
[2] GU n. C 337 del 15. 12. 1995, pag. 2.
[3] GU n. C 175 del 26. 6. 1993, pag. 11.
[4] GU n. C 184 del 18. 7. 1995, pag. 11.
[5] Vedi pag. 57 della presente Gazzetta ufficiale.
[6] Le parti hanno comunicato che T-Data è la nuova denominazione della precedente unità Datex-P che forniva servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto X.25, costituita in entità giuridica distinta successivamente alla pubblicazione della comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17 del Consiglio e dell'articolo 3 del protocollo 21 dell'accordo relativo allo Spazio economico europeo (GU n. C 337 del 15. 12. 1995, pag. 2), nel prosieguo denominata comunicazione ex articolo 19, paragrafo 3.

Germania e in Francia. Entrambe forniscono linee telefoniche all'utenza privata, famiglie e imprese, e servizi di comunicazioni locali, a concentrazione di canali e internazionali dirette a e provenienti dal rispettivo paese di origine. Il fatturato di DT a livello mondiale è stato nel 1994 di 31,8 miliardi di ECU, con un aumento del 4,3 % rispetto al 1993 e quello del gruppo FT di 21,7 miliardi di ECU, con un incremento dell'1,8 % rispetto al 1993.

C. IL MERCATO RILEVANTE

1. I mercati del prodotto

(4) ATLAS opererà sui mercati dei servizi di telecomunicazione non riservati forniti all'utenza imprese in Europa e nei singoli paesi, mirando la propria attività a due distinti mercati del prodotto per i servizi non riservati, ossia:

(5) *Il mercato dei pacchetti su misura di servizi di telecomunicazioni per l'utenza imprese*

Questo mercato comprende soprattutto combinazioni personalizzate di una serie di servizi di telecomunicazioni esistenti, principalmente servizi vocali liberalizzati, inclusa la comunicazione vocale tra i componenti di un gruppo chiuso di utenti (servizi di rete virtuale privata, VPN), servizi di trasmissione dati ad alta velocità e soluzioni per telecomunicazioni gestite in regime di «outsourcing» adattate alle esigenze specifiche del singolo cliente. Il mercato dei pacchetti su misura di servizi di telecomunicazione per l'utenza imprese, abbinati a servizi complementari quali fornitura di capacità su misura, fatturazione, assistenza tecnica permanente 24 ore su 24, ecc., sta attualmente cambiando e evolvendo rapidamente. L'utenza richiede tali pacchetti di servizi sofisticati di telecomunicazioni e d'informazione offerti da un singolo fornitore, che dovrebbe assumersi la totale responsabilità dell'insieme dei servizi compresi nel pacchetto da estremo a estremo. DT e FT intendono quindi offrire attraverso ATLAS all'utenza interessata gli eventuali servizi che la tecnologia esistente consentirà di offrire in ogni momento nell'ambito normativo applicabile. Sotto questo profilo le parti hanno segnalato che successivamente ATLAS estenderà la propria attività al traffico vocale internazionale e ad altri servizi di base, se la regolamentazione applicabile lo consentirà.

Trattasi di servizi prestati su linee dedicate di notevole capacità e ad alta velocità che collegano apparecchiature sofisticate installate presso l'utenza ai nodi dell'impresa che fornisce il servizio. Per garantire una copertura geografica in funzione della domanda è possibile in alternativa ricorrere ad altri mezzi di trasmissione, ad esempio capacità via satellite o radiomobile. Tali servizi sono basati su protocolli, tecniche di compressione dei dati, apparecchiature e software estremamente avanzati. Su questo mercato ATLAS dovrebbe offrire una gamma di servizi (servizi ATLAS) tra i quali:

— servizi di trasmissione dati: servizi ad alta e bassa velocità a commutazione di pacchetto; servizi Frame Relay ed a protocollo Internet (IP);

— funzioni a valore aggiunto: servizi a valore aggiunto di radioavviso e videoconferenza, nonché servizi di scambio elettronico dati (EDI);

— servizi vocali VPN;

— offerta di linee affittate a valore aggiunto: a larghezza di banda predisposta, gestita e a commutazione di circuito;

— servizi di rete integrata VSAT (very small aperture satellite); e

— outsourcing: l'utenza ha la possibilità di trasferire la responsabilità e la proprietà delle sue reti ad ATLAS che in tal caso incorpora nella propria offerta i prodotti di terzi di cui l'utenza già dispone e che intende eventualmente mantenere.

Dei servizi citati alcuni resteranno di competenza di DT e di FT e quindi non saranno servizi ATLAS. Trattasi i) dei servizi VSAT limitati alla ricezione nazionale in Francia che prevedono un singolo canale per portante (SCPC — single channel per carrier — di sola ricezione); ii) dei servizi di radioavviso nazionale e dei servizi EDI in Germania; iii) dei servizi di rete dati che utilizzano la tecnologia Asynchronous Transfer Mode (ATM) in Francia, Germania e paesi terzi nonché iv) dei servizi VPN nazionali in Germania e in Francia. L'integrazione in ATLAS di qualsiasi di questi servizi e/o delle reti per mezzo delle quali vengono prestati come pure di qualsiasi capacità di trasmissione a banda larga gestita da DT e/o FT dovrà essere oggetto di una notifica distinta alla Commissione.

(6) Dato l'elevato costo di installazione e di esercizio delle reti necessarie per la fornitura di pacchetti su misura di servizi di telecomunicazione alle imprese, la loro prestazione risulta economicamente possibile soltanto se destinata a società multinazionali, ad imprese con più sedi e ad altri utenti che ricorrono in misura intensa alle telecomunicazioni e in particolare ai più grandi di essi, che generano in permanenza elevati volumi di traffico([7]). Gran parte di questa utenza potenziale ha complesse e specifiche necessità di telecomunicazioni e dispone spesso di una esperienza acquisita nella gestione delle proprie reti interne. Ai fini del presente caso, può restare aperta la questione relativa all'esistenza di distinti mercati del prodotto per ciascuno dei servizi sopra elencati, in quanto un'analisi separata lascerebbe comunque impregiudicate le conclusioni della Commissione.

([7]) Cfr. decisione 94/579/CE della Commissione nel caso n. IV/34.857 (BT-MCI) del 27 luglio 1994, GU n. L 223 del 27. 8. 1994, pag. 36.

(7) Tuttavia la presente decisione riguarda esclusivamente la gamma di prodotti e l'oggetto sociale notificato di ATLAS. Un eventuale cambiamento sostanziale dei prodotti o dell'oggetto sociale, in particolare i) l'integrazione in ATLAS di capacità di trasmissione a larga banda (ad es. reti Asynchronous Transfer Mode, ATM) in Francia e in Germania e ii) l'offerta da parte di ATLAS di servizi di telecomunicazioni pubbliche di base [ad es. servizi di telefonia vocale [8]] imporranno una nuova notifica.

(8) *Il mercato dei servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto*

ATLAS opererà anche sul mercato separato dei servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto. La Commissione ritiene i servizi di trasmissione dati un mercato del prodotto distinto nell'ambito del mercato complessivo delle telecomunicazioni, senza che ciò pregiudichi l'esistenza di mercati più ristretti [9]. Uno di questi è il mercato dei servizi a commutazione di pacchetto [10]. La commutazione di pacchetto, che permette di migliorare l'utilizzo della capacità della rete, consiste nel frazionare le sequenze dati in «pacchetti», nell'introdurre questi ed altri «pacchetti» nella rete usando in modo ottimale la capacità disponibile, nel commutare i «pacchetti» alla destinazione voluta e nel risistemarli in modo da ricostruire le sequenze dati inviate. Uno standard usato per la fornitura di servizi a commutazione di pacchetto è il protocollo X.25. I servizi a commutazione di pacchetto che usano questo protocollo (X.25) sono più lenti dei servizi a commutazione di pacchetto che usano protocolli quali Frame Relay, Asynchronous Transfer Mode (ATM) o Internet Protocol (IP), in quanto X.25 impone un frazionamento in piccoli pacchetti e commutatori che permettono di addebitare i costi per pacchetto inviato.

(9) I servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto possono essere suddivisi tra servizi prestati a vari segmenti di utenza nell'ambito del medesimo mercato del prodotto.

1) Da un lato i clienti che generano un traffico prevalentemente irregolare e geograficamente disperso per applicazioni a bassa velocità e di piccolo volume. Tali caratteristiche derivano dallo specifico tipo di uso (ad es. banche con una rete nazionale di distributori automatici di contante, reti di terminali di vendita nei negozi) o dalle dimensioni dei clienti in questione, ad esempio piccole e medie imprese (PMI). Tali servizi sono fatturati in funzione del volume inviato in base alle tariffe pubblicate. Tutti gli OT insediati negli Stati membri, comprese DT e FT, gestiscono dense reti pubbliche di trasmissione dati a copertura nazionale che forniscono servizi di trasmissione dati X.25 a tale segmento di utenza (reti pubbliche di trasmissione dati a commutazione di pacchetto). In ciascuno Stato membro esiste una sola rete pubblica installata dal rispettivo OT in forza di un obbligo di servizio pubblico anteriore alla liberalizzazione del mercato.

2) D'altro lato l'utenza grandi imprese e altri clienti di dimensioni cospicue generano un traffico più consistente e regolare. Le loro necessità sono tali da giustificare che un fornitore di servizi esterno o il medesimo cliente potenziale sostenga l'elevato costo di installare circuiti di linee dedicate al cliente (ad es. VPN) per soddisfarne la domanda specifica. Tale domanda è quindi soddisfatta in misura crescente da servizi a commutazione di pacchetto che usano protocolli diversi da X.25, in particolare Frame Relay e ATM (per applicazioni VPN) e IP (sia per applicazioni pubbliche che VPN) o da servizi commutati (servizi PSTN o ISDN). I servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto forniti sono fatturati in base a tariffe negoziate che tengono conto delle caratteristiche della domanda specifica di un dato utente.

(10) Virtualmente tutte le società operanti nei singoli Stati membri dell'Unione europea sono clienti potenziali se non effettivi dei servizi nazionali di trasmissione dati a commutazione di pacchetto. Tali servizi sono richiesti anche dalle PMI, ancorché in volume più ridotto e forse meno regolarmente della grande utenza. Raramente il loro volume giustifica un investimento in linee dedicate da parte dei fornitori di servizi allo scopo specifico di collegare tali PMI, che sono quindi in una posizione contrattuale debole e difficilmente in grado, presentemente, di passare dall'attuale fornitore, in genere l'OT del paese in questione, alla concorrenza.

(11) La trasmissione di dati a commutazione di pacchetto può anche essere offerta sotto forma di servizio abbinato ad un pacchetto su misura di servizi per le imprese. Tuttavia, anche se inseriti in un pacchetto composito di questo tipo, i servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto sono basati su una tecnologia matura standardizzata su scala internazionale e sono prestati attraverso la normale infrastruttura terrestre. A livello

[8] Quali definiti all'articolo 1, settimo trattino della direttiva 90/338/CEE della Commissione del 28 giugno 1990 relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazione (GU n. L 193 del 24. 7. 1990, pag. 10), modificata da ultimo dalla direttiva 96/19/CE, GU n. L 74 del 22. 3. 1996, pag. 13 (denominata in prosieguo «direttiva servizi»).

[9] Linee direttrici della Commissione sull'applicazione delle regole di concorrenza della CE nel settore delle telecomunicazioni, GU n. C 233 del 6. 9. 1991, pag. 2 (punto 27).

[10] Definiti come servizi a commutazione di pacchetto e di circuito all'articolo 1, paragrafo 1, nono trattino della direttiva servizi.

nazionale, i grandi clienti che non usano le reti pubbliche di trasmissione dati a commutazione di pacchetto dell'OT, ma sono serviti da circuiti di linee dedicate personalizzati, possono anche accedere ad una gamma più ampia di offerte di servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto, al di là di quelli X.25. Tuttavia la maggior parte dei clienti esistenti di tali servizi genera per ora un fatturato annuo nettamente inferiore a 10 000 ECU per utenza e non sono quindi utenti potenziali di pacchetti su misura di servizi di telecomunicazioni per le imprese. Ne consegue che il mercato dei servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto offerti da ATLAS costituisce un mercato del prodotto separato dal mercato dei pacchetti su misura di servizi di telecomunicazioni all'utenza imprese sul quale ATLAS intende anche operare.

2. **Mercati geografici**

I mercati dei pacchetti su misura di servizi di telecomunicazioni per l'utenza imprese

(12) Poiché le differenze di costo e di prezzo sono piuttosto consistenti, la domanda di pacchetti su misura di servizi di telecomunicazioni all'utenza imprese esiste su almeno tre diversi mercati geografici, uno dei quali mondiale, l'altro regionale transfrontaliero e il terzo nazionale. ATLAS intende fornire tali pacchetti all'utenza imprese sul mercato europeo e nazionale. Tramite GlobalOne i pacchetti su misura offerti da ATLAS potranno avere anche una «connettività» mondiale, vale a dire che vi sarà la possibilità tecnica di estendere un dato servizio offerto al di fuori dell'Europa collegando le sedi del cliente in tutto il mondo attraverso la rete di Phoenix «Global Backbone Network» ([11]). Dati i rilevanti costi i pacchetti su misura di servizi di telecomunicazioni all'utenza imprese sono oggi richiesti principalmente da grandi società multinazionali, imprese con più sedi nonché altri grandi utenti, nazionali ed altri, di telecomunicazioni le cui necessità sono state esaminate analiticamente nella decisione BT-MCI ([12]).

(13) La struttura dei costi dei pacchetti su misura di servizi di telecomunicazioni per imprese, in particolare il costo di locazione dell'infrastruttura necessaria, fa sì che i prezzi di tali servizi siano commisurati alla copertura geografica, al pari del costo dei servizi aggiuntivi (ad es. fatturazione centralizzata, servizio di help-desk e assistenza tecnica 24 ore al giorno, fatturazione personalizzata). Taluni elementi indicano che l'accresciuta disponibilità di reti transeuropee in definitiva ridurrà la distinzione tra servizi di telecomunicazioni non riservati prestati a livello nazionale e transfrontaliero, e in prospettiva europeo. Tuttavia, alcuni servizi non riservati di tipo sofisticato, attualmente offerti da DT e FT rispettivamente in Germania e in Francia, non saranno ricompresi nell'offerta di ATLAS, tra i quali i servizi nazionali di reti di trasmissione dati di DT e FT basati sulla tecnologia ATM o su una equivalente tecnologia di commutazione a pacchetto (Datex-M e Transrel rispettivamente) e i servizi nazionali citati al precedente punto 5. Tale circostanza conferma che la distinzione operata tra fornitura di pacchetti su misura di servizi di telecomunicazioni per l'utenza imprese in ambito nazionale ovvero transfrontaliero resta a tutt'oggi valida.

I mercati dei servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto

(14) Su questi mercati le differenze di prezzo possono essere meno nette che sui mercati dei pacchetti su misura per servizi di telecomunicazioni all'utenza imprese. Peraltro anche per tali servizi è possibile evidenziare distinti livelli geografici: nazionale, regionale transfrontaliero e mondiale. In termini di volumi di traffico, la domanda e l'offerta dei predetti servizi è essenzialmente nazionale. Ad esempio in Germania la divisione di DT incaricata dei servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto T-Data non fornisce quasi mai tali servizi oltrefrontiera, mentre la controllata tedesca di FT, Info AG, nonostante appartenga alla rete transfrontaliera senza soluzione di continuità Transpac, fornisce oltrefrontiera solo un quinto dei suoi servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto. Questa constatazione è stata confermata dai terzi interessati che hanno inviato le loro osservazioni a seguito della comunicazione della Commissione relativa alla notifica di ATLAS ([13]).

(15) A livello mondiale ed europeo i servizi di trasmissione dati X.25 e i pacchetti su misura di servizi di telecomunicazioni per l'utenza imprese possono essere in parte convergenti nella misura in cui i grandi clienti di questi ultimi non hanno bisogno della fornitura separata di servizi di trasmissione dati X.25 una volta che detti servizi rientrano nella combinazione offerta sulle reti avanzate. Di conseguenza, i grandi utenti europei di telecomunicazioni domandano servizi dotati di una «connettività globale», vale a dire aventi la possibilità di essere estesi al di là dell'Europa se necessario. DT e FT hanno cercato di rispondere a questa domanda stipulando gli accordi GlobalOne con Sprint. In parallelo all'accresciuta disponibilità di un'infrastruttura avanzata transfrontaliera, in linea di massima il mercato dovrebbe superare nel medio termine le distinzioni tra frontiere nazionali. Comunque attualmente esistono mercati geografici nazionali separati per i servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto e rispettivamente per la fornitura di pacchetti su misura di servizi di telecomunicazioni per l'utenza imprese.

([11]) Cfr. decisione sul caso n. IV/35.617, Phoenix, (punto 27).

([12]) Cfr. precedente nota 7.

([13]) Notifica di un'impresa comune (caso n. IV/35.337 — ATLAS), GU n. C 377 del 31. 12. 1994, pag. 9 e comunicazione ex articolo 19, paragrafo 3 (cfr. sopra nota in calce 6 e sotto, punti 32 e seguenti).

D. QUOTE DI MERCATO DI ATLAS

I mercati dei pacchetti su misura di servizi di telecomunicazioni per l'utenza imprese

(16) Secondo le parti i mercati europei dei servizi di telecomunicazioni non riservati per l'utenza imprese (ad esclusione dei servizi di trasmissione dati) valgono circa 505 milioni di ECU (dati 1993). Su tale totale i servizi da estremo a estremo incidono per circa 15,1 milioni di ECU, i servizi VPN per circa 220,6 milioni di ECU, i servizi VSAT per circa 173,2 milioni di ECU e i servizi di outsourcing per circa 96,4 milioni di ECU. Secondo la notifica le quote di mercato aggregate di DT e FT (dati 1993) nell'Unione europea erano del 25 % sul mercato dei servizi da estremo a estremo, del 27 % sul mercato VPN e del 2,3 % sul mercato outsourcing. Le quote di mercato per i servizi VSAT sono di difficile calcolo poiché gli OT in genere usano i terminali VSAT sia a sostegno di altri servizi, sia per ampliare la portata geografica dei servizi ad onta dell'insufficienza dell'infrastruttura a terra; comunque nel giugno 1994 DT e FT insieme gestivano 10 907 terminali VSAT, pari al 29 % delle installazioni totali di terminali VSAT interattivi, monodirezionali o televisione commerciale nello Spazio economico europeo.

Per quanto riguarda il mercato nazionale dei pacchetti su misura di servizi di telecomunicazioni per l'utenza imprese in Francia e in Germania, le quote di mercato aggregate di DT e FT per i servizi individuali non riservati per l'utenza imprese sono del 93 % del mercato francese VPN (dove DT non è presente) e dello 0 % sul mercato VPN tedesco e del 60 % sul mercato francese dei servizi da estremo a estremo contro il 35 % sull'omologo mercato tedesco. L'impresa comune di DT e FT nel settore outsourcing, Eunetcom BV, ha realizzato il 36 % del fatturato complessivo outsourcing generato in Francia e il 29 % di quello generato in Germania. Per quanto riguarda i servizi VSAT, DT ha installato circa il 25 % di tutti i terminali VSAT in Germania che è lo Stato membro avente il 18 % del parco installato totale di detti terminali nel SEE.

Sui mercati nazionali dei paesi terzi, compresi tutti gli Stati membri dell'accordo SEE, la presenza di DT e di FT è attualmente trascurabile o inesistente.

Il mercato dei servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto

(17) Secondo DT e FT il mercato europeo dei servizi di trasmissione dati vale circa 2,8 miliardi di ECU (dati 1993). Dalla notifica risulta che le quote aggregate di DT e di FT (dati 1993) di tale mercato sono del 35 %. Sui mercati nazionali, ATLAS avrà una posizione particolarmente forte in Francia e in Germania. La quota di mercato aggregata di DT e FT per tutti i servizi di trasmissione dati è del 79 % in Germania e del 77 % in Francia, per metà circa dovuta ai servizi forniti dalla controllata di DT nel settore servizi dati X.25 (costituita ora sotto la denominazione T-Data) e dalla controllata Transpac France di FT, che restano entrambe fuori dall'ambito di ATLAS fino alla completa liberalizzazione dell'infrastruttura di telecomunicazioni francese e tedesca e dei mercati dei servizi messa in calendario per il 1° gennaio 1998 (cfr. punto 24).

E. PRINCIPALI CONCORRENTI DI ATLAS

I mercati dei pacchetti su misura di servizi di telecomunicazioni per l'utenza imprese

(18) Dopo la decisione della Commissione nel caso BT-MCI molti operatori, da soli o con altri partner, si sono affacciati o intendono entrare sul mercato dei servizi di telecomunicazioni non riservati all'utenza imprese. Tra i più importanti, ancorché con raggio d'azione geografico diverso e diversa utenza potenziale, vanno citati: AT&T WorldPartners, Concert, IBM-Stet, International Private Satellite Partners([14]), Unisource([15]) o Uniworld([16]). In alcuni casi si tratta solo di progetti di alleanza strategica, in altri casi l'autorizzazione non è ancora stata concessa. Tuttavia tutti questi operatori condividono l'obiettivo di posizionare i rispettivi partner nell'ottica della futura completa liberalizzazione.

Il mercato dei servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto

(19) Il mercato dei servizi in questione presenta un numero notevolmente più ampio di operatori rispetto ai pacchetti su misura di servizi di telecomunicazioni per l'utenza imprese. Tra gli operatori globali del mercato in questione rientrano le alleanze sopra citate al punto 18, in concorrenza con operatori quali EDS, FNA, Infonet, SITA o SWIFT, per menzionarne qualcuno, nonché le controllate operative di grandi società globali quali AT&T Istel, Cable & Wireless Business Network, Easynet di DEC o GEIS. Inoltre a livello regionale tran-

([14]) Cfr. decisione 94/895/CE della Commissione, del 15 dicembre 1994, nel caso n. IV/34.768 — IPSP, GU n. L 354 del 31. 12. 1994, pag. 75.

([15]) Notifica di un'impresa comune (caso n. IV/35.830 — Unisource Telefonica), GU n. C 94 del 30. 3. 1996, pag. 5.

([16]) Notifica di un'impresa comune (caso n. IV/35.738 — Uniworld), GU n. C 276 del 21. 10. 1995, pag. 9.

sfrontaliero o nazionale, nello Spazio economico europeo sono in concorrenza numerosi piccoli operatori, tra cui la controllata tedesca indiretta di FT, Info AG, che fornisce la maggior parte dei suoi servizi di trasmissione dati in Germania ed è al secondo posto dei principali concorrenti di DT sul mercato nazionale tedesco dei servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto. Nessuno dei predetti piccoli operatori può reggere il confronto con le grandi alleanze in termini di raggio d'azione, accesso a capacità di trasmissione e risorse finanziarie.

F. L'OPERAZIONE

(20) L'operazione ATLAS notificata alla Commissione comprende una serie di accordi i cui elementi principali sono sotto descritti.

1. Gli accordi nella forma originariamente notificata

a) L'ATLAS Joint Venture Agreement (JV Agreement) è l'accordo principale che costituisce l'impresa comune ATLAS.

b) Gli Intellectual and Industrial Property Transfer and Licence Agreements sono stati conclusi da FT e DT con Atlas SA. In forza degli accordi FT e DT danno ad Atlas SA la disponibilità dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) necessari per l'esercizio dell'attività di ATLAS.

c) I Framework Service Agreements sono gli accordi quadro che stabiliscono i termini e le condizioni di base per quanto riguarda la fornitura da parte di DT e FT di determinati servizi ad Atlas SA e la fornitura da parte di Atlas S.A. di determinati servizi a FT e DT.

d) I Distribution Agreements: due accordi di distribuzione sostanzialmente analoghi con FT e DT disciplinano nei rispettivi paesi di origine (Francia e Germania) la commercializzazione e la vendita dei prodotti ATLAS.

e) Gli Agency Agreements in forza dei quali ciascuna società madre designa Atlas SA agente mondiale non esclusivo per la vendita di linee dedicate internazionali di DT e FT (semicircuiti) con l'eccezione del territorio della Germania per quanto riguarda i semicircuiti di DT.

2. Clausole contrattuali

(21) In particolare gli accordi citati prevedono:

1) *Struttura di ATLAS*

Atlas SA sarà costituita come impresa comune tra FT e DT, a ciascuna delle quali spetterà il 50 % del capitale. La struttura sociale di Atlas SA sarà la seguente:

a) assemblea degli azionisti: l'approvazione preventiva dell'assemblea degli azionisti è necessaria per questioni quali la modifica dell'atto costitutivo, la modifica del capitale, l'emissione di azioni, in caso di fusione o incorporazione, di vendita della totalità o di una frazione sostanziale dell'attivo e di liquidazione.

b) Il consiglio di amministrazione è composto da 11 membri, cinque designati da DT, cinque da FT e uno da Sprint. L'approvazione preventiva del consiglio di amministrazione è necessaria per varie importanti deliberazioni quali l'approvazione dei programmi di attività e dei conti annuali e delle modifiche dell'oggetto di ATLAS, la conclusione di importanti contratti, ecc. Le deliberazioni su modifiche dell'attività di ATLAS, sui compensi agli amministratori e sull'approvazione del programma di attività, sul programma operativo annuale e sul bilancio impongono che la maggioranza dei voti comprenda almeno il voto di due amministratori designati da ciascuna parte ([17]).

c) Amministratori delegati (Chief Executive Officers, CEOs): secondo le previsioni Atlas SA avrà due CEOs, uno nominato da FT tra i suoi rappresentanti nel consiglio di amministrazione, l'altro da DT tra i suoi rappresentanti nel medesimo consiglio. I CEOs saranno congiuntamente responsabili delle operazioni correnti e della gestione ordinaria dell'attività e degli affari di ATLAS. L'approvazione di entrambi i CEOs è necessaria per tutte le decisioni importanti, compresa l'assunzione o il licenziamento del personale chiave.

Le parti conferiranno ad ATLAS i loro impianti esistenti europei fuori della Francia e della Germania (oltre ad alcuni ubicati in Francia e in Germania) utilizzati per la fornitura di servizi che rientrano nell'ambito di attività di ATLAS.

2) *Scopi e attività di ATLAS*

ATLAS è destinata a fornire servizi nazionali e internazionali da estremo a estremo senza soluzione di continuità all'utenza imprese (cioè società multinazionali (MN) nonché PMI). I servizi offerti da ATLAS comprendono servizi di rete dati, servizi internazionali da estremo a estremo (collegamenti in gestione), servizi vocali VPN, reti personalizzate, servizi di outsourcing e VSAT. Trattasi di servizi completamente liberalizzati nell'Unione europea e ampiamente liberalizzati a livello mondiale. ATLAS avrà la responsabilità dell'insieme dei servizi sopra menzionati fuori della Francia e della Germania.

([17]) Il consiglio strategico previsto in origine e descritto nella comunicazione ex articolo 19, paragrafo 3 [cfr. sopra, nota 6 al punto 20, lettera b)] è stato soppresso nella versione definitiva degli accordi ATLAS.

In Francia e in Germania ATLAS fornirà il proprio supporto commerciale alle attività di vendita di FT e DT per quanto riguarda tutti i servizi offerti da ATLAS, ad esclusione dei servizi sulla rete pubblica di trasmissione dati a commutazione di pacchetto in Francia e in Germania, che saranno forniti rispettivamente dalla controllata di FT Transpac France e dalla controllata di DT T-Data finché l'infrastruttura di telecomunicazioni e i mercati dei servizi saranno pienamente liberalizzati in Francia e in Germania, vale a dire il 1° gennaio 1998.

Ciascuna impresa agisce in qualità di distributore esclusivo e quindi DT venderà servizi ATLAS in Germania, mentre FT venderà detti servizi in Francia. I prodotti ATLAS saranno collocati in Francia e in Germania sotto il marchio comune usato universalmente ATLAS/GlobalOne. Sono ammesse le vendite passive di servizi ATLAS ad opera di DT in Francia e di FT in Germania e ad opera di qualsiasi unità operativa di ATLAS in ambedue gli Stati membri. Fuori di questi paesi i prodotti ATLAS saranno commercializzati dall'unità operativa ATLAS per il resto dell'Europa.

A norma del «Joint Venture Agreement» è previsto un versamento di conguaglio da parte di DT al momento del perfezionamento per pareggiare i rispettivi conferimenti delle due parti. DT o FT procederanno ad un ulteriore versamento di conguaglio sul conferimento di T-Data e di Transpac ad ATLAS a compensazione di eventuali differenze nella valutazione rispettiva di T-Data e di Transpac.

3) *Clausole relative alle relazioni con ATLAS*

La fornitura reciproca di servizi tra ATLAS e FT/DT è oggetto di due accordi (Framework Service Agreements) in forza dei quali i rapporti tra FT/DT e ATLAS debbono essere improntati a trasparenza, assenza di pratiche discriminatorie e agli usi di mercato.

Per quanto riguarda i servizi offerti generalmente da DT o da FT, i prezzi ed altre condizioni applicati da DT o da FT ai loro singoli clienti sono applicabili anche ad ATLAS. Per i servizi che non rientrano nell'offerta ordinaria di FT o DT, si applicano i prezzi e le condizioni di mercato negoziate tra le parti in buona fede e secondo gli usi di mercato. Di conseguenza ATLAS acquisterà tali servizi da DT o FT ai medesimi prezzi e condizioni praticati in genere dai terzi che offrono detti servizi in circostanze identiche. Se non sono disponibili informazioni sui prezzi del mercato di cui trattasi, i prezzi applicabili ad ATLAS saranno determinati sulla base di un modello di calcolo utilizzato nell'ambito di FT per predisporre le offerte ai clienti con particolari esigenze e nell'ambito di DT per calcolare i prezzi di trasferimento all'interno del gruppo. I prezzi derivanti dal predetto calcolo debbono coprire per il periodo in questione tutti i costi e prevedere un margine ragionevole di profitto.

4) *Clausole di non concorrenza*

Conformemente all'articolo XIII del JV Agreement ATLAS, FT e DT non si dedicheranno in nessun luogo a produrre servizi che sono sostanzialmente identici o in concorrenza diretta con i servizi ATLAS, né si impegneranno fuori della Francia e della Germania a commercializzare, vendere o distribuire servizi che sono sostanzialmente identici o in concorrenza diretta con i servizi ATLAS. Inoltre FT si asterrà dal commercializzare o distribuire servizi ATLAS in Germania e DT si asterrà dal commercializzare o distribuire servizi ATLAS in Francia; tuttavia sono ammesse le vendite passive da parte di FT fuori della Francia, quelle di DT fuori della Germania e quelle di ATLAS tanto in Francia quanto in Germania.

5) *Clausole in materia di proprietà intellettuale e industriale*

FT e DT concluderanno rispettivamente un accordo di licenza e di trasferimento della proprietà intellettuale e industriale con Atlas SA in forza del quale DT, FT, T-Data e Transpac France (detentori dei DPI) conferiranno ad Atlas SA i diritti di proprietà industriale (DPI) necessari per l'attività ATLAS conformemente ai seguenti principi:

a) i DPI detenuti dalle parti o loro ceduti in licenza che sono utilizzati esclusivamente per l'attività ATLAS debbono essere trasferiti ad Atlas SA;

b) i DPI detenuti dalle parti o loro ceduti in licenza che sono utilizzati prevalentemente per l'attività ATLAS devono anch'essi essere trasferiti ad Atlas SA e deve esserne retrocessa sublicenza alle parti (sublicenza denominata Grant Back Licence sub-licence); e

c) i DPI detenuti dalle parti o loro ceduti in licenza che sono utilizzati prevalentemente per l'attività dei detentori dei DPI sono concessi in sub-licenza ad Atlas SA.

G. MODIFICHE APPORTATE E IMPEGNI ASSUNTI A SEGUITO DELL'INTERVENTO DELLA COMMISSIONE E CONDIZIONI PREVISTE DALLA DECISIONE

(22) Alcuni elementi dell'operazione ATLAS nella forma notificata sono risultati incompatibili con le regole di concorrenza della Comunità. Quindi la Commissione, con lettera datata 23 maggio 1995, ha informato le parti delle sue preoccupazioni. Nel corso

della procedura le parti hanno modificato gli accordi originari e assunto una serie di impegni nei confronti della Commissione.

1. **Modifiche agli accordi**

(23) Rinuncia alla designazione di Atlas SA quale agente per i semicircuiti internazionali. A seguito della lettera della Commissione datata 23 maggio 1995, FT e DT hanno soppresso gli Agency Agreements e modificato gli originari Service Agreements per tener conto della mancata designazione di Atlas SA in qualità di agente non esclusivo per i semicircuiti di DT e FT.

(24) Rinuncia ad integrare le reti pubbliche francesi e tedesche di trasmissione dati a commutazione di pacchetto prima della completa ed effettiva liberalizzazione dei mercati delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazioni.

Atlas SA non acquisterà la proprietà legale o il controllo, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio [18], delle reti pubbliche di trasmissione dati a commutazione di pacchetto francesi e tedesche, rispettivamente Transpac France e T-Data, anteriormente alla completa ed effettiva liberalizzazione in Francia e in Germania dei mercati dell'infrastruttura e dei servizi di telecomunicazioni, prevista in calendario per il 1° gennaio 1998. Nel frattempo:

1) FT ha proceduto alla scomposizione di Transpac SA in Transpac France e Transpac Europe;

2) FT ha conferito Transpac Europe ad ATLAS;

3) FT controllerà Transpac France al 100 %;

4) DT ha costituito la sua divisione servizi dati X.25 come impresa con personalità giuridica separata di diritto tedesco, controllata al 100 % da DT medesima;

5) DT e FT hanno conferito integralmente l'impresa comune di outsourcing Eunetcom BV ad Atlas SA; e

6) Atlas SA ha costituito una controllata in Francia e una in Germania (rispettivamente ATLAS France e ATLAS Germany) per fornire i seguenti servizi:

i) sostegno alla vendita dei prodotti ATLAS ai distributori in Francia e Germania; e

ii) servizi che rientrano nell'offerta ATLAS diversi dai servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto, in particolare:

— i servizi VSAT

— i servizi internazionali da estremo a estremo

— i servizi vocali VPN

— le soluzioni personalizzate (esclusi i servizi nazionali di trasmissione dati X-25 in Francia e in Germania); e

— i servizi di outsourcing

ed esclusi i servizi citati al considerando 5, ultimo comma.

Una volta attuata la liberalizzazione completa ed effettiva in Francia e in Germania dei mercati dell'infrastruttura e dei servizi di telecomunicazioni, Transpac France e T-Data saranno conferite ad ATLAS con un'operazione di fusione tra ATLAS France e ATLAS Germany rispettivamente con Transpac France e T-Data. Ai fini di tale conferimento, si considera che Transpac France e T-Data comprendano unicamente le reti pubbliche di trasmissione dati a commutazione di pacchetto per la fornitura di servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto basati rispettivamente sui protocolli «X.25», IP, SNA e Frame Relay.

(25) Cooperazione tecnica

In attesa della completa ed effettiva liberalizzazione dei mercati dell'infrastruttura e dei servizi di telecomunicazioni in Francia e in Germania, DT e FT coopereranno allo sviluppo di elementi tecnici di rete comuni. La presente decisione è soggetta alla condizione che la cooperazione di DT e FT nel settore comprenda, fino alla data specificata all'articolo 2 della presente decisione, esclusivamente le seguenti aree:

1) FT e DT coopereranno allo sviluppo di prodotti comuni e di elementi tecnici di rete comuni (cioè prodotti ed elementi aventi le medesime caratteristiche anche se di proprietà e fabbricazione distinta); tale cooperazione si estenderà alle reti pubbliche francese e tedesca di trasmissione dati a commutazione di pacchetto. La gestione di Atlas SA per Transpac France e rispettivamente T-Data si limiterà alle seguenti funzioni:

a) gestione prodotto e sviluppo, cioè i) definizione del prodotto (vale a dire definizione, tra l'altro, di parametri di velocità, condizioni e disponibilità dell'interconnessione ed altri elementi tecnici e commerciali), ii) commercializzazione del prodotto, iii) gestione della vita utile del prodotto, iv) specificazione delle caratteristiche del prodotto, v) specifiche tecniche e sviluppo dei prodotti e vi) sviluppo tecnico dei prodotti (vale a dire hardware e software), fermo restando che

[18] GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 1, modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

l'apposizione del marchio e la fissazione del prezzo del prodotto nonché l'impiego del prodotto nella rete siano gestiti rispettivamente da Transpac France e T-Data;

b) alcune funzioni di programmazione di rete, cioè i) progettazione della rete centrale e ottimizzazione della rete comune di trasmissione per evitare una irragionevole duplicazione delle risorse, ii) progettazione e ottimizzazione delle reti per le varie piattaforme di servizio per garantire servizi senza soluzione di continuità e iii) programmazione centrale della realizzazione di nuovi nodi (ad esempio calendario); e

c) sistemi di informazione, cioè i) definizione dell'architettura del sistema (ad es. sviluppo di elementi tecnici comuni per futuri sistemi di informazione), ii) specificazione di requisiti ed applicazioni del sistema di informazione, iii) sviluppo tecnico di hardware e software per sistemi di informazione e iv) programmazione centrale della realizzazione di hardware e software, sempreché le funzioni centrali del sistema di informazione (ad esempio informazioni sulla fatturazione e statistiche) siano gestite rispettivamente da Transpac France e T-Data.

Le predette aree di cooperazione non devono assolutamente risolversi in un'integrazione di fatto delle reti pubbliche di trasmissione dati a commutazione di pacchetto della Francia e della Germania, che saranno controllate da due distinti centri di gestione rete. La limitazione della cooperazione tecnica di DT e FT agli elementi sopra esposti è ai fini della presente decisione una condizione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento n. 17.

2) ATLAS può subappaltare talune funzioni operative a Transpac France e rispettivamente a T-Data.

(26) Rinuncia ad integrare taluni cespiti della controllata indiretta tedesca di FT

I cespiti di Info AG, l'impresa tedesca fornitrice di servizi di telecomunicazioni all'utenza imprese appartenente a FT non sarà integrata in ATLAS tranne per quanto indicato nel seguente impegno:

«Per soddisfare la richiesta della Commissione europea che la concorrenza non sia eliminata sul mercato tedesco dei servizi di telecomunicazioni, France Télécom si impegna irrevocabilmente a mettere in vendita la controllata tedesca di Transpac, Info AG, come impresa in attività, o ad attuare misure alternative qualora tale vendita non dovesse avvenire.

Portata della dismissione

FT dismetterà tutti i cespiti e contratti di Info AG. Gli utenti multinazionali aventi sede principale fuori della Germania ai quali Info AG fornisce attualmente servizi avanzati di rete nell'ambito della rete Transpac possono essere trasferiti ad ATLAS se ed in quanto la Commissione si sia sincerata che tali servizi sono separabili dalle attività tedesche di Info AG ("attività di Info AG") senza far diminuire in misura significativa il valore di dette attività.

Le due parti dell'attività di Info AG (vale a dire i Disaster Recovery Services (DRS) e i Network Services (NWS) saranno alienate separatamente se non risulterà possibile individuare un acquirente per l'attività di Info AG nel suo insieme. Ai fini di tale impegno, la cessione di Info AG è equiparata alla cessione delle due parti dell'attività di Info AG, DRS e NWS.

Obblighi di France Télécom

1) Per quanto riguarda le attuali attività di Info AG per l'utenza avente sede principale fuori della Germania, prima della cessione delle quote di Transpac in Info AG alla parte che le acquista (l'"acquirente") France Télécom cercherà di porre in essere un accordo di servizio tra Info AG e Transpac, in forza del quale Transpac continuerà a prestare per Info AG i medesimi servizi che Transpac attualmente fornisce per Info AG.

2) I servizi in forza dell'accordo menzionato nel precedente paragrafo devono essere forniti in modo da non pregiudicare la restante attività di Info AG nella sua attuale configurazione. La conclusione di tale accordo con l'acquirente non è una condizione e non può essere imposta da France Télécom al fine di conformarsi al presente impegno.

3) France Télécom si impegna altresì a fornire all'acquirente l'assistenza (ad esempio licenze e know-how) relativa alla fornitura dei servizi di Info AG nella misura possibile in forza degli esistenti obblighi contrattuali, quando necessario. France Télécom ha facoltà di addebitare all'acquirente un compenso adeguato commisurato alle condizioni di mercato per tali licenze e know-how. Il compenso in questione sarà quello normalmente ottenibile sul mercato al momento della cessione della licenza o del know-how.

4) France Télécom riconosce gli obiettivi perseguiti dalla Commissione, e cioè i) mantenere l'efficienza economico-finanziaria, la commerciabilità e la competitività dell'attuale attività di Info AG e ii) predisporre un insieme di risorse, gestionali e altre, sufficiente a tale scopo. Per raggiungere i predetti obiettivi France Télécom s'impegna a:

a) garantire che i) l'attività di Info AG sia tenuta giuridicamente separata da Transpac e da T-Data e salvaguardata in quanto azienda distinta e passibile di cessione; ii) il valore dei cespiti di Info AG e delle sue attività sotto ogni profilo sia mantenuto, conformemente ad una corretta prassi gestionale, al loro attuale livello, a meno che non sia necessario un cambiamento nei cespiti, nel qual caso France Télécom non apporterà alcuna modifica se non di concerto con la Commissione europea e con la sua approvazione; e iii) siano sottoscritti o mantenuti conformemente alle rispettive condizioni tutti gli accordi necessari a salvaguardare l'attività di Info AG, coerentemente con l'attività passata e la gestione corrente degli affari; ciò include in particolare tutti gli accordi e convenzioni connesse con la capacità di linee dedicate e l'interconnessione con T-Data e/o Deutsche Telekom;

b) conservare tutte le funzioni amministrative e gestionali relative ad Info AG svolte a tutti i livelli nell'ambito di France Télécom e/o Transpac al fine di mantenere l'efficienza economico-finanziaria, la commerciabilità e la competitività di Info AG fino ad ultimazione della dismissione o fino al momento in cui il fiduciario non informi France Télécom che tali funzioni non sono più necessarie, quando ciò si verifichi prima;

c) non appena fattibile e comunque entro e non oltre il 10 luglio 1996, nominare un fiduciario (il "fiduciario"), ad esempio una banca d'affari, subordinatamente al benestare della Commissione (benestare che non può essere rifiutato senza giusta causa), fermo restando che, con l'approvazione della Commissione (che non può essere rifiutata senza giusta causa) France Télécom può: i) recedere dall'accordo con il fiduciario qualora decida, in qualsiasi momento dopo la sua designazione, che il fiduciario non adempie correttamente ai suoi compiti, e ii) sostituire il fiduciario precedentemente nominato designandone un altro, sempre subordinatamente al benestare della Commissione;

d) conferire al fiduciario un mandato irrevocabile di vendita di Info AG, alle migliori condizioni, a qualsiasi candidato all'acquisto che presenti un'offerta entro [. . .][19]; e

e) predisporre una struttura gestionale ed agevolarne l'attività in accordo con il fiduciario nel quadro delle trattative di dismissione.

5) Dopo la designazione del fiduciario incaricato della vendita di Info AG, FT ottemperera alle istruzioni impartite dal fiduciario stesso per conservare il valore dei cespiti di Info AG, nella misura consentita a norma di legge, a meno che non sia necessario un cambiamento nei cespiti, nel qual caso France Télécom non apporterà alcuna modifica se non di concerto con la Commissione europea e con la sua approvazione. FT si assicurerà in particolare che tutti i servizi forniti da FT o da una sua controllata ad Info AG continuino ad essere forniti in maniera efficiente e soddisfacente e che non vengano aumentati gli oneri eventualmente addebitati ad Info AG per i servizi stessi. FT si asterrà, salvo consenso del fiduciario, dall'utilizzare o dall'offrire un lavoro a qualsiasi dipendente o dirigente di Info AG finché non sarà avvenuta la vendita di Info AG.

Obblighi del fiduciario

6) Conformemente all'accordo tra France Télécom e il fiduciario nominato con il benestare della Commissione, detto fiduciario:

a) indicherà a France Télécom e Transpac quale struttura gestionale sia la più idonea a garantire nel tempo l'efficienza economico-finanziaria, la commerciabilità e la competitività delle attività di Info AG; il fiduciario darà indicazioni in particolare su come attuare qualsiasi eventuale ristrutturazione di Info AG in maniera tale da garantire la sua efficienza economico-finanziaria, commerciabilità e competitività;

b) indicherà a France Télécom e Transpac come assicurare l'esercizio e la gestione di Info AG in maniera soddisfacente al fine di garantire nel tempo l'efficienza economico-finanziaria, la commerciabilità e la competitività delle attività di Info AG, come pure sorveglierà, seguirà e controllerà l'esecuzione delle sue istruzioni da parte di Info AG. Ai fini e nella misura necessaria a tale controllo, il fiduciario avrà pieno accesso agli impianti di Info AG, potrà contattarne il personale ed esaminare documenti, libri e registrazioni di France Télécom e Transpac, nonché rivolgersi al personale, accedere agli impianti, esaminare i libri e le registrazioni che, ancorché non diret-

[19] Dato coperto dal segreto professionale.

tamente relativi ad Info AG, possano avere incidenza sulla conduzione dell'attività di Info AG;

c) agirà in veste di banca d'affari di France Télécom nel condurre trattative leali con i terzi interessati al fine di una cessione di Info AG entro [...][20] dalla prima data di perfezionamento dell'operazione ATLAS, data definita nell'accordo, cioè prima del [...][21] ("data obiettivo"). Qualora il fiduciario, in qualsiasi momento anteriore alla data obiettivo, ma almeno due mesi prima di tale data, constati di concerto con la Commissione che non è possibile individuare un acquirente accettabile per Info AG senza i clienti la cui sede principale è ubicata fuori della Germania, il fiduciario, France Télécom e la Commissione discuteranno alternative appropriate alla dismissione proposta di Info AG, in particolare una dismissione più ampia;

d) presenterà una relazione scritta anteriormente alla firma di un contratto vincolante e comunque ogni mese su tutti gli sviluppi delle trattative con i terzi interessati all'acquisto di Info AG; dette relazioni, pertinentemente documentate, devono essere trasmesse alla Commissione con copia a France Télécom;

e) presenterà alla Commissione, con copia a France Télécom, una relazione scritta bimestrale relativa al controllo delle attività e della gestione di Info AG;

f) presenterà alla Commissione in qualsiasi altro momento a sua richiesta una relazione scritta od orale su qualsiasi aspetto delle mansioni e delle attività del fiduciario riguardanti Info AG ed i suoi possibili acquirenti. France Télécom riceverà copia di dette relazioni scritte e sarà informata del contenuto delle relazioni orali; e

g) cesserà di adempiere ai suoi compiti di fiduciario nel quadro di tale accordo, qualora divenga effettiva la vendita di Info AG o qualsiasi alternativa di cui alla lettera c) del presente punto.

7) Il fiduciario sarà remunerato da France Télécom. I suoi compensi comprenderanno adeguati incentivi ad una pronta dismissione, in modo che si adoperi al meglio per concludere una cessione tempestiva di Info AG al corrispettivo più elevato.

8) France Télécom si impegna a fornire tutta l'assistenza ragionevole richiesta dal fiduciario per cedere Info AG entro la data obiettivo. France Télécom avrà adempiuto al suo impegno a dismettere Info AG se per tale data avrà sottoscritto una lettera d'intenti vincolante o un contratto vincolante per la cessione di Info AG ad un acquirente che abbia ottenuto il benestare della Commissione, sempreché la cessione sia ultimata entro un limite di tempo ragionevole dopo la firma della lettera d'intenti vincolante o del contratto vincolante, con il benestare della Commissione.

9) La Commissione, a richiesta di France Télécom motivata da giusta causa, può prolungare il periodo concesso a France Télécom per la dismissione di Info AG di altri sei mesi dopo la data obiettivo ("data obiettivo prorogata").

10) Le relazioni di cui al precedente punto 6, lettere d) ed f), devono evidenziare se l'acquirente proposto sarebbe in grado di far sì che Info AG rimanga un operatore competitivo sul mercato tedesco delle telecomunicazioni nonché indicare se le trattative con l'acquirente proposto debbano continuare. Qualora entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento di tali informazioni inviate dal fiduciario la Commissione non si dissoci formalmente dalla valutazione positiva espressa dal fiduciario nei confronti dell'acquirente proposto, le trattative col medesimo possono procedere. La Commissione può dissociarsi dalla valutazione effettuata dal fiduciario nei confronti dell'acquirente proposto se quest'ultimo, a parere della Commissione, non è in grado di fare una concorrenza effettiva a T-Data, ATLAS Germany e rispettivamente GlobalOne.

11) Il periodo[22] alla data obiettivo, ed eventualmente di sei mesi fino alla data obiettivo prorogata, è sospeso qualora la cessione di Info AG sia a sua volta sospesa a seguito di notifica ad un'autorità garante della concorrenza fino al momento dell'adozione della decisione finale di quest'ultima relativa alla cessione di Info AG.

12) Qualsiasi vertenza tra FT e l'acquirente (gli acquirenti) di Info AG per quanto riguarda l'impegno di FT di dismettere Info AG sarà oggetto di arbitrato da parte di una terza parte indipendente. In pendenza di arbitrato, la decorrenza del periodo [...][23] fino alla data obiettivo sarà sospesa.

13) Qualora appaia improbabile che la cessione di Info AG possa aver luogo per la data

[20] Dato coperto dal segreto professionale.
[21] Dato coperto dal segreto professionale.
[22] Dato coperto dal segreto professionale.
[23] Dato coperto dal segreto professionale.

specificata sopra al punto 4, lettera d), FT presenterà, almeno due mesi prima di tale data, soluzioni alternative sufficienti volte a garantire in modo soddisfacente la concorrenza effettiva sul mercato tedesco. Dette soluzioni alternative devono essere messe in atto entro la data specificata sopra al punto 4, lettera d).»

La Commissione subordina la presente decisione alla condizione che FT si attenga ai termini dell'impegno sopra riportato. Nella misura in cui sia possibile procedere ad una loro separazione dalle unità operative prodotto di Info AG che devono essere dismesse, le multinazionali a cui Info AG attualmente fornisce servizi di rete nell'ambito della rete Transpac e la cui sede principale sia ubicata fuori della Germania possono essere trasferite ad ATLAS.

(27) FT, DT, ATLAS e GlobalOne hanno assunto impegni distinti a non entrare in concorrenza, per un anno dal perfezionamento della cessione di Info AG, con l'acquirente per la fornitura di servizi di telecomunicazioni alla clientela di Info AG la cui sede principale è ubicata fuori della Germania («la clientela ceduta») nelle località specifiche servite da Info AG, ad esclusione dei clienti ceduti che si rifiutano in buona fede di instaurare relazioni con l'acquirente di Info AG. La Commissione subordina la presente decisione alla condizione che FT, DT, ATLAS o GlobalOne adempiano a questo loro impegno.

2. **Divieto di discriminazioni**

(28) Per fornire i servizi di cui al precedente punto 5, ATLAS o qualsiasi altro prestatore di servizi dipende dalla rete pubblica commutata di telecomunicazioni (PSTN), della rete digitale di servizi integrati (ISDN) e da altre infrastrutture essenziali nonché dai servizi riservati [24]. Fino alla completa ed effettiva liberalizzazione delle infrastrutture e dei servizi, prevista in calendario per il 1° gennaio 1998, in Francia e Germania solo FT e DT danno accesso alla PSTN, all'ISDN e ai servizi riservati. Comunque, anche quando tutte le infrastrutture ed i servizi di telecomunicazioni non saranno più riservati, FT e DT continueranno ad essere ancora per diversi anni i fornitori imprescindibili degli elementi di base per i servizi di cui trattasi in Francia e in Germania. Poiché FT e DT sono azionisti di ATLAS, è fondamentale per la salvaguardia di una concorrenza leale tra ATLAS ed altri esistenti o futuri fornitori di servizi di telecomunicazioni eliminare il rischio che ad ATLAS sia riservato un trattamento più favorevole per quanto riguarda i seguenti servizi di telecomunicazioni dipendenti dalle infrastrutture forniti da FT e DT ad ATLAS rispettivamente in Francia e Germania secondo quanto disposto dai Framework Service Agreements: i) servizi su linee dedicate, in particolare linee dedicate internazionali (semicircuiti) e linee dedicate nazionali, compresi eventuali sconti; ii) servizi PSTN/ISDN, comprendenti sia l'accesso alle reti (ossia accesso analogico; accesso ISDN di base; accesso tramite canale ISDN alle reti pubbliche di trasmissione dati a commutazione di pacchetto; accesso speciale dalle reti pubbliche di trasmissione dati a commutazione di pacchetto alla ISDN; servizi nazionali ed internazionali vocali VPN e di interconnessione VPN) che il traffico istradato sulle reti stesse. Analogamente, ATLAS non dovrà beneficiare di un trattamento più favorevole rispetto ai terzi per quanto riguarda altre infrastrutture e servizi riservati e le infrastrutture ed i servizi che continueranno ad essere essenziali dopo la completa ed effettiva liberalizzazione delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazioni in Francia e Germania. Di conseguenza:

1) Condizioni

Le condizioni applicate da DT e FT ad ATLAS per i servizi sopraelencati, coperti dai Framework Service Agreements, e per la fornitura di altri servizi riservati e/o essenziali (ad esempio fornitura di linee dedicate, assegnazione dei numeri, indirizzi ed elenchi nominativi) in connessione con i servizi di cui al precedente punto 5 devono essere equivalenti alle condizioni praticate ad altri fornitori di servizi analoghi. Tale obbligo comprende tra l'altro il prezzo per disporne, la qualità del servizio, la funzionalità, le condizioni d'uso, i termini di installazione degli impianti chiesti, di raccordo o i servizi di riparazione e manutenzione.

2) Servizi disponibili

ATLAS non dovrà ottenere condizioni o esenzioni da restrizioni d'uso relative ai servizi sopraelencati, coperti dai Framework Service Agreements, e ad altri servizi riservati e/o essenziali, che abbiano l'effetto di consentirle di offrire servizi che i concorrenti non sono in grado di offrire.

3) Informazioni tecniche

DT e FT non debbono operare discriminazioni tra ATLAS ed altri fornitori di servizi concorrenti di ATLAS in caso di decisioni che introducono sostanziali modifiche alle interfacce tecniche per l'accesso a infrastrutture o servizi riservati e/o essenziali o in caso di comunicazione di

[24] I servizi riservati sono quelli forniti in virtù di diritti speciali od esclusivi concessi dagli Stati membri della Comunità ai rispettivi OT.

qualsiasi altra informazione tecnica concernente il funzionamento della PSTN/ISDN. I concorrenti nella fattispecie debbono aver accesso alle informazioni tecniche cui adeguarsi per evitare di ridurre la qualità dei loro servizi, ad esempio informazioni sul software di segnalazione per la fornitura di servizi vocali.

4) Informazioni commerciali

DT e FT non debbono operare discriminazioni tra ATLAS ed altri fornitori di servizi di cui al precedente punto 5 per la comunicazione di determinate informazioni commerciali (ad esempio informazioni sistematiche ed organizzate sull'utenza derivate esclusivamente dall'esercizio della PSTN/ISDN o dalla fornitura di servizi riservati e/o essenziali) qualora la loro comunicazione conferisca un sostanziale vantaggio sotto il profilo della concorrenza e le informazioni non siano rapidamente ed egualmente disponibili altrove per i fornitori di servizi concorrenti di ATLAS.

Per garantire l'assenza di discriminazioni nei confronti dei terzi, la decisione in forza dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'accordo SEE sarà applicabile solo se DT, FT e ATLAS si conformano alle seguenti condizioni aggiuntive.

3. **Altre condizioni previste dalla presente decisione**

(29) DT e FT hanno assunto anche alcuni impegni aggiuntivi. Laddove gli impegni in questione sono di natura troppo generica o insufficienti, la Commissione ha specificato e completato gli obblighi di comportamento imposti alle società madri. L'adempimento degli obblighi sotto descritti costituirà una condizione di validità della presente decisione in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento n. 17.

1) Accesso alle reti pubbliche di trasmissione dati a commutazione di pacchetto di DT e FT

DT e FT hanno assunto il seguente impegno:

«Tanto FT che DT predisporranno per il 1° gennaio 1996 e in seguito manterranno l'accesso di terzi alle loro reti dati pubbliche commutate in Francia e in Germania. A tutti i fornitori di servizi dati che offrono servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto X.25 sarà garantito un accesso non discriminatorio, aperto e trasparente. Al fine di assicurare un accesso non discriminatorio alle loro reti pubbliche nazionali di trasmissione dati a commutazione di pacchetto X.25, FT e DT si impegnano a:

a) installare e mantenere interfacce standardizzate X.75 per accedere alle loro reti pubbliche nazionali di trasmissione dati a commutazione di pacchetto X.25; tale interconnessione permette di fornire servizi da estremo a estremo basati sulle specifiche X.25 per velocità di accesso dell'utente finale fino a 64 kbps; e

b) offrire tale accesso a condizioni non discriminatorie, ivi compreso il prezzo, disponibilità di sconti sul volume o di altra natura e qualità dell'interconnessione fornita.

FT e DT debbono inoltre garantire un accesso non discriminatorio rendendo note al pubblico le condizioni ordinarie per tali standard di interfaccia X.75, compresi eventuali sconti sul volume e di altra natura, a partire dal 1° gennaio 1996. FT e DT metteranno a disposizione della Commissione a fini di verifica gli accordi relativi a dette interfacce X.75, ivi incluse tutte le condizioni particolari stipulate. Fino al momento in cui Transpac France e T-Data saranno incorporate in ATLAS, né Transpac France, né T-Data informeranno ATLAS delle eventuali condizioni particolari stipulate che siano considerate riservate e come tali mantenute dalla parte che ottiene l'interconnessione attraverso le interfacce X.75. Infine gli obblighi sopra menzionati devono applicarsi ugualmente a qualsiasi protocollo di interconnessione di uso generale secondo gli standard CCITT che modifichi, sostituisca o coesista come standard connesso allo standard X.75 e sia utilizzato da FT e DT.

Possono essere conservate o installate tra Transpac France, T-Data e ATLAS interfacce di proprietà; esse sono definite dal particolare tipo di tecnologia, hardware e software che un operatore di rete usa per fornire servizi avanzati o personalizzati. ATLAS sarà autorizzato ad accedere alle reti pubbliche di trasmissione dati a commutazione di pacchetto di Transpac France e T-Data attraverso queste interfacce di proprietà anche per la fornitura di servizi di trasmissione dati X.25, sempreché l'accesso conferito ad ATLAS attraverso dette interfacce sia economicamente equivalente all'accesso alle medesime reti conferito ai terzi.»

La Commissione subordina la presente decisione alla condizione che Transpac France, T-Data e in definitiva ATLAS concedano l'accesso dei terzi alle reti pubbliche francese e tedesca di trasmissione dati a commutazione di pacchetto a termini e condizioni non discrimi-

natorie che devono essere economicamente equivalenti all'accesso di ATLAS alle medesime reti.

2) Accesso ad altre reti e infrastrutture di DT e FT

La presente decisione è subordinata alla condizione che DT e FT concedano ai terzi che gestiscono servizi di telecomunicazioni («operatori di telecomunicazioni») e chiedono l'interconnessione delle loro infrastrutture o dei loro servizi con le reti di DT o di FT, ad esempio le reti PSTN, ISDN o ATM e la connessa capacità a banda larga, un'interconnessione a condizioni non discriminatorie rispetto ad ATLAS. Le condizioni suddette debbono dar modo all'operatore di telecomunicazioni di fornire servizi di telecomunicazioni o mettere a disposizione le proprie infrastrutture di telecomunicazione senza restrizioni di alcun tipo nell'ambito delle ragionevoli capacità dell'operatore di telecomunicazioni in questione.

3) Sovvenzioni incrociate

DT e FT si sono impegnate ad evitare le sovvenzioni incrociate per quanto riguarda ATLAS. Per evitare che ATLAS benefici di sovvenzioni incrociate provenienti dall'esercizio dell'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni e dei servizi riservati da parte di DT o FT, tutte le entità costituite in virtù degli accordi ATLAS debbono essere tenute separate da DT e FT.

Atlas SA, T-Data e Transpac France debbono ottenere per loro conto i necessari finanziamenti, salvo restando che FT e DT:

a) possono versare conferimenti in conto capitale o fare prestiti ragionevoli sul piano commerciale alle entità in questione per dar modo ad Atlas SA, T-Data e Transpac France di svolgere la rispettiva attività;

b) possono dare a garanzia le loro partecipazioni in tali entità, in connessione con finanziamenti senza regresso per tali entità, e

c) possono garantire l'indebitamento di tali entità, fermo restando che DT e FT possono effettuare pagamenti in forza di detta garanzia solo a seguito di inadempienze di tali entità per quanto riguarda l'indebitamento in questione.

Il rispetto dell'impegno sopra indicato è una condizione di validità della presente decisione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento n. 17. La Commissione estende le condizioni sotto esposte al comportamento a tutte le entità costituite in virtù degli accordi ATLAS, vale a dire T-Data e Transpac France, le quali non devono imputare direttamente o indirettamente quote dei loro costi di esercizio, spese, ammortamenti o altre voci di costo della loro attività a unità operative appartenenti a FT o DT (compresi senza eccezione alcuna i costi proporzionali basati su lavori effettivamente realizzati e attribuibili a personale utilizzato in comune o a vendite o alla commercializzazione di prodotti o servizi ATLAS da parte di personale DT o FT), salvo restando tuttavia che nulla osta ad una fatturazione a DT o a FT da parte di Atlas SA, T-Data e Transpac France dei prodotti e servizi forniti a DT o a FT dalle entità in questione sulla base del medesimo prezzo praticato a terzi (nel caso di prodotti o servizi venduti a terzi in quantitativi commerciali) o sulla base del rimborso del costo pieno o di un altro metodo di fissazione dei prezzi secondo gli usi di mercato (nel caso di prodotti o servizi che non sono venduti a terzi in quantitativi commerciali).

4) Contabilità

La Commissione impone a T-Data, Transpac France (comprese tutte le controllate) e a tutte le entità costituite in virtù degli accordi ATLAS che esercitano attività nel SEE la condizione di tenere registrazioni contabili separate (compresi conto profitti e perdite e stato patrimoniale o prospetto del capitale impiegato) in conformità dei principi contabili internazionali per ciascun servizio che le suddette imprese forniscono in un dato paese.

Le registrazioni contabili debbono in particolare individuare tutti i servizi forniti a dette entità da DT e da FT e i pagamenti o i trasferimenti a o da DT e FT; inoltre nessuna entità costituita in forza degli accordi ATLAS, né T-Data o Transpac France devono ricevere direttamente o indirettamente da DT o FT alcuna sovvenzione materiale (compresa la cancellazione del debito), né fruire da DT o FT di investimenti o versamenti che non siano registrati nella contabilità di tali entità come finanziamento del debito o conferimento di capitale.

La Commissione impone inoltre a DT e FT (comprese tutte le controllate) la condizione di tenere registrazioni contabili separate per tutti i servizi forniti a qualsiasi entità costituita in virtù degli accordi ATLAS che svolga attività nel SEE. A tal fine DT e FT metteranno in atto entro un anno a decorrere dalla data dell'esenzione disposta dall'articolo 1 della presente decisione un sistema contabile atto a fornire dati analitici particolareggiati per la determinazione del costo di ciascuno di detti servizi.

Le registrazioni di cui ai commi precedenti riportano analiticamente:

a) il parametro costo utilizzato;

b) le convenzioni contabili applicate ai costi;

c) l'imputazione integrale dei costi o spese, delle entrate, delle voci attive e passive ripartite tra dette entità e le società madri; e

d) il metodo di imputazione prescelto.

5) Vendite abbinate (bundling)

La Commissione impone come condizione a DT e FT di vendere i rispettivi servizi nel quadro di contratti distinti da quelli conclusi in qualità di distributori di servizi ATLAS rispettivamente in Germania e in Francia. Ciascun contratto deve contenere le condizioni alle quali è fornito ogni singolo servizio e specificare, se del caso, i servizi particolari per i quali sono concessi sconti basati sulla quantità o di altro tipo.

4. Oneri cui è sottoposta la presente decisione

(30) La Commissione subordina la presente decisione in applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'accordo SEE ai seguenti oneri ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento n. 17. Tali oneri restano in vigore per la durata dell'esenzione. Nella misura in cui sono connessi ad obblighi esistenti in forza della normativa nazionale o comunitaria, gli obblighi sotto descritti sono intesi a garantire l'impegno fermo delle parti a conformarsi al quadro normativo applicabile. A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera b) del regolamento n. 17, la Commissione si riserva di revocare la presente decisione qualora le parti non osservino uno qualsiasi di tali oneri.

1) Revisione dei conti

Atlas SA (che comprende le sue controllate consolidate), Transpac France e T-Data vengono sottoposte annualmente a revisione, la quale deve confermare sotto il profilo contabile che:

a) le transazioni tra dette entità da un lato e FT e DT dall'altro si sono svolte a condizioni di mercato;

b) dette entità si sono conformate alle procedure contabili prescelte entro il quadro definito sopra al punto 29, numero 4; e

c) le rilevazioni sono accurate sotto il profilo delle cifre.

La relazione sulla prima revisione dei conti, riguardante il periodo di dodici mesi decorrente dal termine iniziale d'efficacia della presente decisione, sarà presentata alla Commissione entro quindici mesi da tale termine. Il presente onere resta applicabile per il periodo di vigenza della presente decisione.

2) Obblighi di registrazione

DT, FT e tutte le entità costituite in virtù degli accordi ATLAS si impegnano singolarmente a tenere a disposizione della Commissione per le opportune verifiche le registrazioni e la documentazione atte a comprovare l'osservanza delle suesposte condizioni.

3) Ispezione delle registrazioni

Per accertare e garantire l'osservanza da parte di DT, FT o ATLAS delle condizioni in questione, DT, FT e tutte le entità costituite in virtù degli accordi ATLAS, previo avviso in tempi ragionevoli, durante l'orario d'ufficio e senza bisogno per la Commissione di appellarsi ai poteri di accertamento ad essa conferiti dal regolamento n. 17, devono consentire alla Commissione l'accesso ai locali di DT, FT o ATLAS per esaminare le registrazioni o la documentazione cui si applica il precitato obbligo di registrazione e per avere spiegazioni a voce in ordine alla predetta documentazione.

4) Obbligo di presentare relazioni

T-Data, Transpac-France, DT, FT e tutte le entità costituite in virtù degli accordi ATLAS presentano alla direzione generale della concorrenza della Commissione, al fine di accertare se DT, FT e ATLAS si conformano ai predetti obblighi:

a) registrazioni e documenti in possesso o controllo di DT, FT o di qualsiasi delle entità costituite a seguito degli accordi ATLAS necessari ai fini di tali constatazioni, e in particolare, con periodicità semestrale, e per la prima volta un anno dopo la data dell'esenzione disposta nell'articolo 1 della presente decisione, dati contabili non certificati secondo quanto specificato sopra al punto 29, numero 4; e

b) spiegazioni complementari orali o scritte.

H. LA SITUAZIONE SOTTO IL PROFILO NORMATIVO

(31) In lettere inviate alla Commissione i governi francese e tedesco si sono impegnati ad adottare i provvedimenti necessari per consentire effettivamente l'uso di un'infrastruttura alternativa per la fornitura di servizi liberalizzati di telecomunicazioni entro il 1° luglio 1996 e a liberalizzare completamente ed effettivamente il servizio di telefonia vocale e tutta l'infrastruttura di telecomunicazioni entro il 1° gennaio 1998. La disponibilità di un'infrastruttura alternativa di telecomunicazioni in Ger-

mania e in Francia rende i concorrenti di ATLAS indipendenti dall'infrastruttura di DT e di FT allo scopo di predisporre un'infrastruttura di rete di giunzione per servizi liberalizzati.

La liberalizzazione a breve termine dell'infrastruttura alternativa in Francia e in Germania si aggiunge ad un quadro normativo, nei paesi dei partner ATLAS, atto a garantire parità di condizioni agli operatori sui mercati delle telecomunicazioni.

1. **Francia**

1) *Separazione delle funzioni di regolamentazione e operative*

Secondo la legge francese, il ministro delle telecomunicazioni è tenuto a garantire la separazione tra organismi preposti alla regolamentazione dei mercati delle telecomunicazioni e alla fornitura di servizi su questi mercati. Un organismo specifico nazionale di regolamentazione, la Direction Générale des Postes et Télécommunications (DGPT) è competente a rilasciare autorizzazioni ai fornitori di reti e servizi di telecomunicazioni in Francia in conformità di criteri obiettivi e trasparenti. La DGPT è tenuta a vigilare sul comportamento di FT sul mercato, approva le tariffe di FT per i) i servizi riservati e per ii) quei servizi liberalizzati che di fatto non sono forniti da terzi operanti sul mercato francese.

2) *Accesso non discriminatorio*

A seguito dell'adozione della direttiva della Commissione sui servizi e della direttiva 90/387/CEE del Consiglio (direttiva quadro ONP) sulla fornitura di una rete aperta [25], l'articolo L.32—1-4° della legge francese del 29 dicembre 1990 riconosce a tutti gli utenti pari accesso alla rete pubblica in base a condizioni obiettive, trasparenti e non discriminatorie. FT è soggetta all'obbligo di concedere effettivamente tale accesso e di pubblicare informazioni sulla rete (ad esempio caratteristiche tecniche, tariffe e condizioni d'uso) e sull'offerta di linee dedicate. La DGPT ha facoltà di verificare l'adempimento di tali obblighi da parte di FT e di compiere accertamenti a seguito di denunce presentate contro FT per inosservanza dei detti obblighi. La DGPT deve inoltre garantire che FT si conformi all'obbligo di condividere la capacità di trasmissione disponibile per i servizi liberalizzati con la concorrenza e a tale proposito è tenuta a pubblicare rapporti annuali con le opportune statistiche.

3) *Divieto di sovvenzioni incrociate*

Per consentire alla DGPT di vigilare sul comportamento di FT sul mercato, FT è giuridicamente obbligata a tenere una contabilità analitica che indichi i costi per ciascun singolo servizio di FT. Qualora un'offerta comprenda la prestazione di servizi riservati nonché liberalizzati, FT deve distinguere nel contratto e nelle fatture ciascun tipo di servizio. A questo proposito i servizi di trasmissione dati di FT sono già prestati da un'entità giuridica separata.

2. **Germania**

1) *Separazione delle funzioni di regolamentazione e operative*

A norma della legge tedesca del 1989 (Poststrukturgesetz) seguita nel 1994 dalla Postneuordnungsgesetz e dalla Post- und Telekommunikations-Regulierungsgesetz, le competenze regolamentari sono assegnate ad un'agenzia federale facente capo al ministero federale delle poste e telecomunicazioni (BMPT), mentre le attività operative sono assunte da DT, una società per azioni a totale partecipazione statale. Gli obblighi imposti a DT sono soggetti alla vigilanza di organismi indipendenti, le cosiddette camere regolamentari.

2) *Accesso non discriminatorio*

A norma dell'attuale e futuro quadro normativo tedesco, DT è tenuta a dare ai terzi accesso all'infrastruttura in monopolio e ai servizi riservati o obbligatori su base non discriminatoria e trasparente conformemente a criteri obiettivi. A richiesta, DT deve fornire tempestivamente linee dedicate tecnicamente aggiornate via punti di accesso neutrali ai fini del servizio. Con la sola eccezione della fornitura del servizio di telefonia vocale, le linee dedicate possono essere liberamente interconnesse ed utilizzate per qualsivoglia servizio. Le linee dedicate debbono essere rispondenti alla domanda del mercato e DT ha l'obbligo di pubblicare i dati che riguardano la disponibilità e la qualità delle linee in questione.

3) *Divieto di sovvenzioni incrociate*

Il BMPT i) è competente per approvare le tariffe e altre condizioni pattizie sensibili agli effetti del prezzo per i servizi riservati di DT e ii) ha facoltà di opporsi alle tariffe di DT per i servizi obbligatori. Inoltre può incamerare i profitti di DT derivanti da tariffe esorbitanti dall'importo approvato ed adottare qualsiasi misura necessaria per ripristinare un contesto di leale concorrenza messo a rischio da pratiche illegittime di sovvenzioni incrociate. Inoltre, le controllate e

[25] Direttiva 90/387/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni, GU n. L 192 del 24. 7. 1990, pag. 1.

affiliate di DT debbono utilizzare i servizi riservati per fornire servizi competitivi alle medesime condizioni dei clienti di DT e debbono basare su tali condizioni la contabilità delle cessioni interne di servizi.

I. OSSERVAZIONI DI TERZI

(32) A seguito della pubblicazione di una comunicazione a norma dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17 e dell'articolo 3 del protocollo 21 dell'accordo SEE([26]), dieci terzi interessati hanno presentato le loro osservazioni alla Commissione. Pur approvando le modifiche strutturali apportate da DT e FT al progetto originario, è stato ricordato che una dismissione rapida di Info AG, la controllata tedesca indiretta di FT, resta un'operazione di importanza cruciale. I terzi hanno anche aiutato la Commissione a definire i mercati rilevanti sottolineando l'indispensabilità di i) un'effettiva liberalizzazione dell'infrastruttura alternativa in Francia e in Germania, cioè un accesso effettivo a fonti alternative di infrastruttura nei paesi in questione prima di concedere ad ATLAS l'esenzione dall'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE e dall'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE, e di ii) una vigilanza sulla cooperazione tecnica tra DT e FT in modo da evitare che si estenda alle vendite, alla commercializzazione e alla fissazione dei prezzi.

(33) Per quanto riguarda i vincoli di comportamento imposti a DT e FT, i terzi hanno sostenuto che gli oneri e le condizioni dovrebbero permanere fino al momento in cui esisterà una concorrenza effettiva in Francia e in Germania. Infine nelle loro osservazioni i terzi hanno anche posto in luce l'importanza di idonei sistemi di contabilizzazione e delle condizioni di interconnessione, ivi comprese interfacce tecnicamente equivalenti per le entità dell'impresa comune e i terzi al fine di garantire che i concorrenti di ATLAS non siano danneggiati da sovvenzioni incrociate o pratiche discriminatorie.

(34) La Commissione ha esaminato con attenzione tutte le osservazioni pervenute per concludere che la maggior parte delle preoccupazioni in esse formulate erano già state sollevate dalla Commissione e discusse approfonditamente con DT e FT che avevano fornito risposte e misure di salvaguardia adeguate. Le osservazioni non hanno di conseguenza inciso sulla posizione sostanzialmente assunta dalla Commissione nella comunicazione ex articolo 19, paragrafo 3 per quanto riguarda gli accordi notificati. Tuttavia a fini di certezza del diritto la Commissione ha articolato in modo più preciso nella presente decisione la portata e la durata di talune condizioni e obblighi imposti a DT e FT.

([26]) Cfr. nota 2.

(35) A seguito delle osservazioni dei terzi la Commissione ha anche chiesto a FT, DT, ATLAS e GlobalOne di assumere gli impegni formulati sopra ai punti 26 e seguenti ed ha deciso di aggiungere alla presente decisione la condizione addizionale posta a DT e FT di vendere i propri prodotti senza abbinarli ai prodotti ATLAS (cfr. sopra, punto 29, numero 5).

II. VALUTAZIONE GIURIDICA

A. APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 85, PARAGRAFO 1 DEL TRATTATO CE E DELL'ARTICOLO 53, PARAGRAFO 1 DELL'ACCORDO SEE ALLA COSTITUZIONE DI ATLAS

1. Impresa comune avente natura di cooperazione strutturale

L'impresa comune ATLAS ha natura di cooperazione strutturale.

(36) Concorrenza potenziale sui mercati dei servizi di telecomunicazioni in ambito europeo e nazionale

ATLAS inizialmente è destinata a combinare e sviluppare prodotti largamente basati sui prodotti esistenti di DT e FT, dei quali DT e FT saranno distributori esclusivi nell'ambito dei rispettivi mercati nazionali. Benché taluni servizi trasferiti ad ATLAS in mercati nazionali dei paesi terzi e su scala europea restino di competenza di DT e di FT sui rispettivi mercati nazionali (cfr. punto 5), l'interconnessione consente di estendere qualsiasi servizio di questo tipo dal mercato nazionale ad un altro mercato geografico. Ad esempio FT mette a disposizione l'estensione internazionale della sua offerta di servizi VPN nazionali e internazionali. Per entrambe i tipi d'offerta detta estensione può comprendere la Germania, dove i servizi nazionali VPN di DT restano esclusi da ATLAS. Inoltre DT e FT manterranno una presenza residua del loro personale in tutte le attuali sedi estere e continueranno a fornire linee internazionali dedicate, che sono gli elementi modulari di base delle reti private autonome.

Sotto questo profilo ATLAS intraprenderà proprie attività di R&S oltre ad affidare importanti contratti di R&S a DT e FT. Le società controllanti conserveranno quindi ed accresceranno la loro esperienza e il loro know-how per quanto riguarda le tecnologie necessarie a restare (o a riaffacciarsi) sui mercati di cui trattasi mantenendo il controllo

della necessaria infrastruttura sui mercati delle telecomunicazioni dei due maggiori Stati membri. Inoltre, benché ATLAS possa essere titolare dei nuovi prodotti sviluppati [cfr. punto 21, numero 5], nel complesso è più probabile che tali diritti di proprietà facciano capo alle società madri.

Comunque ATLAS retrocederà alla rispettiva società controllante la licenza di gran parte della tecnologia sviluppata dai DPI conferiti da DT o FT.

Per concludere, la Commissione ritiene che DT e FT restano concorrenti potenziali dei servizi ATLAS e di altri servizi sui mercati contigui e a monte (vale a dire la capacità di trasmissione).

(37) Impresa comune strutturale

ATLAS combina le attività di DT e di FT su una serie di mercati europei e di paesi terzi per i servizi liberalizzati di telecomunicazioni ed è organizzata in modo da sviluppare e fornire nuovi servizi sui mercati in questione. L'impresa comporta notevoli cambiamenti nella struttura di DT e di FT la cui presenza al di fuori dei rispettivi paesi era finora molto limitata. Grazie ad ATLAS le società madri mettono in comune vari cespiti per la fornitura e la commercializzazione di servizi di telecomunicazioni. ATLAS impiegherà in tutta Europa 2 500 persone.

2. Applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE alla costituzione di ATLAS

Gli accordi tra DT e FT rientrano nell'ambito dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE in quanto limitano la concorrenza ed incidono sugli scambi tra Stati membri. Di conseguenza la Commissione non può concedere l'attestazione negativa chiesta dalle parti nella domanda.

(38) L'impresa ATLAS sopprime una concorrenza effettiva e potenziale tra DT e FT tanto in Germania e Francia che in Europa. DT e FT erano già in concorrenza su taluni segmenti del mercato europeo, se non mondiale, di pacchetti su misura di servizi di telecomunicazioni all'utenza imprese, quali definiti sopra, al punto 12 e seguenti: anteriormente alla realizzazione della loro impresa comune Eunetcom, DT e FT hanno presentato singolarmente offerte in concorrenza per contratti di outsourcing per la fornitura di servizi di questo tipo all'utenza imprese. Al pari di qualsiasi OT europeo, DT e FT erano anche in concorrenza per quanto riguarda le caratteristiche e i prezzi per l'installazione dei centri di telecomunicazioni di utenti internazionali [27]. Pur essendo rivolta al momento esclusivamente alle grandi imprese, la concorrenza in causa era destinata ad intensificarsi man mano che procedeva la liberalizzazione e ad estendersi in prospettiva anche all'utenza famiglie. Ad eccezione dei servizi di outsourcing e ad onta delle notevoli quote di mercato nazionali, le società madri erano concorrenti effettivi per i servizi su scala europea soltanto in Germania (cfr. sotto).

(39) Con la costituzione di ATLAS, tanto DT che FT abbandonano i propri prodotti in sviluppo e le proprie attività sui mercati transfrontalieri e in prospettiva europei dei servizi di telecomunicazioni. Nel caso di FT, tali attività erano essenziali al punto che l'esistente rete Transpac di FT è la base di partenza per la rete di ATLAS prevista per l'Europa. A livello di servizi nazionali, l'elevato numero di fornitori di servizi liberalizzati, ivi compresa la controllata di FT, Transpac, in tutti i paesi europei che ATLAS intende servire indica che le società madri detengono le capacità finanziarie e tecnologiche necessarie per inserirsi autonomamente sui mercati nazionali di tutta Europa.

(40) L'eliminazione della concorrenza tra le società madri è essenziale visto che l'impresa ATLAS è costituita da due OT operanti su scala internazionale e interessa lo sviluppo in comune e la fornitura di servizi in tutto lo Spazio economico europeo. Le rispettive posizioni dominanti di DT e FT sui mercati delle telecomunicazioni dei due più grandi Stati membri sono rafforzate da un monopolio di legge relativo all'infrastruttura fino al momento in cui i mercati citati saranno pienamente ed effettivamente liberalizzati, secondo il calendario previsto il 1° gennaio 1998, e continueranno a basarsi su una posizione dominante per la capacità di trasmissione via terra ancora per molti anni. I prezzi attuali per l'accesso all'infrastruttura, cioè le tariffe per le linee dedicate o i canoni per l'interconnessione, unitamente alla rafforzata posizione di mercato combinato di DT e FT, pregiudicano la capacità della concorrenza di porre in essere una rete concorrenziale di portata e densità paragonabile a quella di DT e FT in detti paesi [28].

[27] Cfr. decisione BT-MCI (nota 7), punto 41.

[28] Cfr. decisione 93/49/CEE della Commissione del 23 dicembre 1992 — Ford Volkswagen, GU n. L 20 del 28. 1. 1993, pag. 14, (punti 18-21); decisione 94/322/CE della Commissione del 18 maggio 1994 — Exxon/Shell, GU n. L 144 del 9. 6. 1994, pag. 20, (punti 42 e seguenti) e decisione 94/896/CE della Commissione del 16 dicembre 1994 — Asahi/Saint Gobain, GU n. L 354 del 31. 12. 1994, pag. 87, (punti 16-22).

3. Applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE alle clausole pattizie

(41) Le seguenti singole clausole sono restrittive della concorrenza:

1) la clausola di non concorrenza relativa alle attività di ATLAS (articolo XII del JV Agreement modificato ed articolo VII dei due Distribution Agreements);

2) l'obbligo fatto a DT e FT in veste di distributori di ottenere da ATLAS tutto il fabbisogno di prodotti per il mercato europeo (articolo VII dei due Distribution Agreements); e

3) la designazione di DT e FT quali distributori esclusivi dei prodotti ATLAS sul mercato nazionale della rispettiva società madre (articolo IV dei due Distribution Agreements).

(42) Secondo la Commissione la clausola di non concorrenza e l'obbligo di DT e di FT di ottenere la totalità del fabbisogno di prodotti globali da ATLAS è accessoria alla costituzione e all'esercizio di ATLAS. Di conseguenza tali restrizioni non sono valutate alla luce dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE separatamente dall'impresa comune in quanto tale. DT e FT hanno scelto di costituire ATLAS per rafforzare la loro presenza sui mercati rilevanti transfrontalieri e in prospettiva europei e per affacciarsi sui mercati mondiali dei pacchetti su misura dei servizi di telecomunicazioni per l'utenza imprese. Sotto questo profilo tanto la clausola di non concorrenza quanto l'obbligo di acquisto esclusivo sono espressioni diverse del medesimo impegno di DT e FT verso l'altra società madre e la loro impresa comune. ATLAS ha bisogno di entrambe le clausole restrittive per insediarsi con successo sul mercato emergente dei pacchetti su misura di servizi di telecomunicazioni globali per l'utenza impresa, visti l'incertezza e i rischi connessi con tale ingresso sul mercato, l'entità dell'investimento necessario e la concorrenza da parte di imprese analoghe.

1) Obbligo di non concorrenza

Considerati i notevoli investimenti di DT e FT in ATLAS, tale clausola garantisce che DT e FT si concentrino, nei mercati di cui trattasi, su ATLAS in modo che attività parallele, ad esempio in cooperazione con altri OT, non compromettano il successo dell'ingresso sul mercato di ATLAS.

2) Obbligo di acquisto esclusivo

Tale restrizione imposta a DT e FT, distributori esclusivi dei servizi ATLAS, mira a garantire ad ATLAS un flusso costante di fondi e ad accrescere la sua credibilità ed immagine sul mercato. Se le società madri fossero libere di approvvigionarsi presso altri fornitori, specie nei casi in cui ATLAS è in grado di soddisfare una domanda particolare, la credibilità di ATLAS nonché la sua situazione finanziaria ne risentirebbero. Viceversa, ATLAS non è tenuta ad approvvigionarsi integralmente presso le società controllanti per le telecomunicazioni e gli altri prodotti e servizi di cui ha bisogno.

La Commissione solitamente accetta le clausole accessorie solo per un limitato periodo di tempo. Tuttavia nel presente caso, date le particolari caratteristiche del mercato sul quale opererà ATLAS, specie i cospicui investimenti necessari e i rischi ad essi correlati, la Commissione accetta sia la clausola di non concorrenza che l'obbligo fatto a DT e FT di approvvigionarsi presso ATLAS per i servizi a raggio europeo come restrizioni accessorie per l'intero periodo di validità della presente decisione di esenzione.

(43) Distribuzione esclusiva

L'esclusiva di distribuzione assegnata a DT e FT nei rispettivi paesi d'origine è vietata dall'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE e dall'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE avendo per oggetto o effetto di isolare la Germania e la Francia dalle importazioni dei servizi ATLAS provenienti da altri Stati membri SEE. Ciò può incidere negativamente sulle condizioni della concorrenza nell'ambito SEE. Diversamente da quanto vale per le altre clausole restrittive, la Commissione non può considerare l'esclusiva di distribuzione riconosciuta a DT e FT una restrizione accessoria alla costituzione dell'impresa comune, essendo possibili forme di distribuzione non esclusiva che non sarebbero tali da compromettere i risultati o la commercializzazione dei servizi ATLAS. Poiché la Germania e la Francia nel loro insieme rappresentano più del 40 % di tutti i proventi da telecomunicazioni nell'Unione europea, si tratta di una restrizione sensibile.

4. Effetto sugli scambi tra Stati membri

(44) Conformemente alle linee direttrici della Commissione in materia di telecomunicazioni, gli accordi relativi a servizi non riservati, all'apparecchiatura e

all'infrastruttura del segmento spaziale sono potenzialmente atti ad incidere sugli scambi tra Stati membri([29]). La costituzione di ATLAS ha effetto sugli scambi tra Stati membri in quanto ATLAS fornirà servizi non riservati fra coppie di Stati membri e nell'ambito di ciascuno Stato membro. La clausola di distribuzione esclusiva vietata dall'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE e dall'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE protegge le società madri nell'ambito del rispettivo mercato nazionale e contribuisce a ripartire il mercato unico in funzione delle frontiere nazionali. Quindi tale clausola non accessoria incide sugli scambi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi EFTA. Secondo la Commissione, dunque, la scomparsa di due forti fornitori di servizi, potenzialmente in concorrenza sui mercati di cui trattasi nonché in Francia e in Germania ha considerevole incidenza sugli scambi.

B. ARTICOLO 85, PARAGRAFO 3 DEL TRATTATO CE E ARTICOLO 53, PARAGRAFO 3 DELL'ACCORDO SEE

(45) DT e FT, sottoscrivendo gli accordi in questione, si prefiggono obiettivi diversi. DT per lungo tempo si è limitata a investimenti sul territorio nazionale e si è fatta carico, in più, di un programma di ammodernamento dell'infrastruttura nelle regioni dell'ex RDT. Nel resto dell'Europa la presenza di DT è limitata, mentre essa aspira a divenire un fornitore internazionale di servizi di telecomunicazioni su scala mondiale, pur considerando i mercati europei prioritari. La cooperazione con un grande operatore europeo presente su tutti i mercati cui mira DT è di notevole importanza per DT al fine di realizzare i suoi obiettivi, in particolare una base europea sufficientemente larga da giustificare l'ampliamento della sua attività al mercato USA nel quale ha sede il 40 % delle società multinazionali.

(46) Il principale interesse di FT è il mantenimento della sua competitività di fornitore transnazionale di servizi di telecomunicazioni all'utenza imprese in Europa, rispondendo alla crescente domanda di servizi mondiali da parte dei clienti. La crescente presenza di BT e dell'impresa Concert di MCI in Europa ha convinto FT della necessità di un'ampia copertura in Europa prima di aggiungere ai suoi servizi una portata mondiale; poiché lo spazio di azione di Infonet, in cui FT deteneva una partecipazione, era limitato in confronto all'estensione dei previsti servizi di ATLAS, FT ha optato per un'alleanza con un altro OT. Scopo comune di DT e FT è ora di conseguire la leadership dei servizi di telecomunicazioni non riservati in Europa. Ciò comporta ingenti investimenti per porre in essere reti senza soluzione di continuità in Europa, dove DT e FT incontrano una vigorosa concorrenza da parte di Concert e probabilmente di Uniworld([30]).

(47) Gli accordi notificati, nella misura in cui rientrano nell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE e nell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE, soddisfano alle condizioni per ottenere un'esenzione prescritte dall'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CE e dall'articolo 53, paragrafo 3 dell'accordo SEE per i seguenti motivi.

1. Progresso tecnico

(48) Nel quadro di ATLAS, DT e FT realizzeranno una rete senza soluzione di continuità su scala europea conferendo valore aggiunto alla capacità di trasmissione di base acquistata presso gli OT locali. A tal fine ATLAS non manterrà le caratteristiche di ciascuna rete nazionale interessata, ma realizzerà viceversa caratteristiche tecniche armonizzate, sistemi autonomi di commutazione, trattamento/istradamento delle chiamate, segnalazione, basi dati nonché applicazioni software, in particolare interfacce completamente compatibili. Tale impostazione presenta vantaggi essenziali rispetto alla maggior parte dei servizi internazionali forniti da reti nazionali di interconnessione, che di solito sono incompatibili in termini di struttura, software, hardware e sistemi di gestione. Ne deriva che il numero e le caratteristiche dei servizi disponibili sono determinate dalla rete nazionale meno sofisticata. La realizzazione di una rete transeuropea senza soluzione di continuità consentirà le prestazioni tecniche già chieste dall'utenza grandi imprese in tutta Europa, utenza che è già l'obiettivo di concorrenti quali Concert grazie alla stipulazione di accordi di distribuzione e di alleanze.

(49) Date le condizioni previste nella presente decisione, la rete comune armonizzata di DT e FT migliorerà anche il livello dei servizi forniti dai concorrenti di ATLAS che possono i) interconnettersi con le reti pubbliche di trasmissione dati a commutazione di pacchetto gestite da Transpac France e T-Data e in prospettiva da ATLAS in Francia e in Germania via le interfacce X.75; ii) accedere a dette reti pubbliche di trasmissione dati a commutazione di pacchetto da altre reti, in particolare la rete telefonica pubblica commutata (PSTN) e la rete digitale di servizi integrati (ISDN); e iii) interconnettersi con altre reti di DT e FT, specie la PSTN. Quest'ultima è indispensabile per un'offerta concorrenziale economicamente sostenibile di servizi vocali. L'accesso alle reti

([29]) Cfr. sopra nota in calce 9, punto 39.

([30]) Cfr. comunicazione pubblicata nella GU n. C 276 del 21. 10. 1995, pag. 9.

pubbliche di trasmissione dati a commutazione di pacchetto, alla PSTN e all'ISDN verrà offerto a terzi a condizioni tecnicamente e commercialmente non discriminatorie rispetto ad ATLAS. Qualsiasi fornitore di servizi che intenda presentare domanda di interconnessione a DT e FT potrà fare affidamento su un sostanziale obbligo di non discriminazione prescritto della presente decisione come condizione distinta.

(50) La combinazione della tecnologia di FT e DT darà modo ad ATLAS di offrire immediatamente nuovi servizi, ancorché largamente basati all'inizio sugli esistenti servizi delle società madri. Grazie alla fusione della loro R&S nel quadro dell'impresa comune, DT e FT consentiranno ad ATLAS di fornire un prodotto più avanzato di quello proponibile da ciascuna delle società madri nel medesimo arco di tempo. Insieme DT e FT saranno altresì in grado di procedere al considerevole investimento necessario per realizzare un'ampia rete transeuropea senza soluzione di continuità alla punta del progresso. Trattasi di un grande miglioramento rispetto all'attuale situazione in Europa nella quale esistono numerose reti moderne, che possono però essere interconnesse solo a prezzo della perdita di certe caratteristiche. Attualmente l'esempio più evidente di carenza di interconnessione è la trasmissione dati attraverso reti di concezione avanzata. La maggior parte delle funzioni più avanzate dei servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto, per esempio l'addebito al destinatario, la definizione di gruppi chiusi di utenti o la gestione da estremo ad estremo, vanno perse quando più reti di trasmissione dati vengono interconnesse, a meno che le rispettive specifiche tecniche ed interfacce siano armonizzate. Come riconosciuto dalla Commissione nella decisione BT-MCI, la messa in atto delle reti transeuropee consentirà alle principali imprese europee di scegliere tra servizi internazionali di telecomunicazioni migliorati a livelli qualitativi che sono attualmente disponibili solo in ambito nazionale se non locale. La disponibilità di servizi di telecomunicazioni internazionali al più avanzato livello tecnico è fondamentale per far fronte ai concorrenti che, in un mercato sempre più di dimensioni mondiali, provengono anche da zone del mondo in cui tecnologie e servizi di telecomunicazioni avanzati sono già ampiamente disponibili.

2. **Progresso economico**

(51) DT e FT intendono effettuare insieme gli investimenti necessari per realizzare un miglioramento qualitativo delle telecomunicazioni europee di cui ATLAS farà beneficiare anche le PMI. Come riconosciuto dalla Commissione nella decisione BT-MCI, ciò richiede un impegno costoso e di lunga durata. DT e FT metteranno in atto programmi d'investimento per un ammontare complessivo di 5 miliardi di ECU per l'instaurazione di nuovi servizi o il miglioramento di quelli esistenti. A seguito della posizione assunta in via preliminare dalla Commissione sull'alleanza proposta, comunicata il 23 maggio 1995, le parti hanno i) modificato gli accordi per quanto riguarda il ruolo di ATLAS fuori della Francia e della Germania e ii) stretto un'alleanza globale con un operatore statunitense. Una significativa presenza nell'insieme del SEE costituisce un requisito per la fornitura di servizi non riservati quali ATLAS si propone di offrire. DT e FT hanno presentato prove del loro impegno a compiere notevoli investimenti in Europa. Inoltre DT e FT hanno modificato l'equilibrio iniziale tra servizi forniti direttamente da ATLAS e servizi gestiti dalle società madri a favore di ATLAS. Un altro requisito che dev'essere soddisfatto se i servizi offerti devono essere migliori di quelli già disponibili sul mercato europeo è l'estensione su scala mondiale dei servizi secondo le esigenze delle società multinazionali, ossia la cosiddetta «connettività globale». ATLAS soddisfa questo requisito in quanto società madre dell'alleanza Phoenix.

(52) Dato il costo corrente delle infrastrutture di rete dedicate, l'investimento di ATLAS sarà inizialmente mirato alle grandi società multinazionali con le esigenze più complesse nei paesi diversi dalla Francia e dalla Germania. Tuttavia, grazie al fatto di gestire una singola architettura di rete ad alta velocità, ATLAS consentirà economie di scala a livello tecnologico ed operativo, riducendo quindi il costo per canale. ATLAS ridurrà presumibilmente anche i costi delle infrastrutture per quanto riguarda gli accordi d'interconnessione con altri OT generando volumi di traffico maggiori che consentono l'istradamento al minimo costo. Per effetto delle economie di scala, cui dovrebbe aggiungersi la maggiore disponibilità di infrastrutture a seguito della messa in atto della recente legislazione comunitaria [31], l'offerta di servizi con sofisticate caratteristiche tecniche dovrebbe gradualmente svilupparsi e diventare largamente disponibile.

3. **Vantaggi per i consumatori**

(53) ATLAS abbrevierà il tempo che le società madri avrebbero impiegato operando separatamente per

[31] Direttiva 96/19/CE della Commissione del 13 marzo 1996, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni (GU n. L 74 del 22. 3. 1996, pag. 13).

commercializzare nuovi servizi di telecomunicazioni in un contesto tecnologico e di mercato commerciale in rapido mutamento. L'utenza imprese beneficerà in tempi più rapidi che se DT e FT operassero separatamente sia dell'offerta di un portafoglio di prodotti più ampio, con servizi di nuova introduzione, sia di prezzi più bassi. La più ampia scelta di servizi di telecomunicazioni e i contemporanei benefici in termini di costi si ripercuoteranno favorevolmente su altri segmenti del mercato delle telecomunicazioni e su altri settori economici. ATLAS offrirà quindi una scelta alternativa per l'offerta di pacchetti, confezionati su misura secondo le richieste del cliente, comprendenti l'intera gamma dei servizi di telecomunicazioni liberalizzati per l'utenza imprese.

(54) Attraverso la sua alleanza globale con Sprint e Phoenix, ATLAS offrirà inoltre ai clienti europei una più ampia copertura geografica dei suoi pacchetti su misura di servizi di telecomunicazioni interaziendali. La possibilità per i clienti europei di raggiungere località lontane in tutto il mondo, su base ad hoc o permanente, senza perdita di qualità o di funzioni tecniche e senza cambiare fornitore, costituisce un vantaggio di grande importanza per tali clienti, per esempio società europee che tentano di estendere l'ambito della loro presenza a tutto il mondo in un'economia che assume appunto sempre più dimensioni mondiali. I clienti potranno usufruire di servizi transfrontalieri nell'ambito di una rete integrata tramite ATLAS in Europa e tramite Phoenix in tutto il mondo secondo le loro esigenze. Solo alleanze globali possono offrire la connettività globale dei servizi. Pur non essendo ATLAS stessa destinata ad operare su scala globale, i programmi d'investimento di DT e FT tramite ATLAS fanno sì che un notevole numero di clienti europei avrà la possibilità di optare per una copertura mondiale.

(55) I diritti esclusivi di distribuzione in Germania e in Francia, combinati con gli accordi di licenza e retrocessione dei DPI, costituiranno per DT e FT un incentivo a condividere con l'impresa comune qualsiasi progresso tecnico compiuto in mercati connessi con i mercati rilevanti. Si tratta di un vantaggio aggiuntivo per i grandi utenti di servizi di telecomunicazioni non riservati nei paesi di origine di DT e FT, ossia due degli Stati membri che contano un notevole numero di potenziali utenti dei servizi di ATLAS.

4. Carattere indispensabile

(56) Costituzione di ATLAS

La costituzione di ATLAS è indispensabile perché le società madri possano tradurre in realtà i vantaggi di cui all'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CE e all'articolo 53, paragrafo 3 dell'accordo SEE citati in precedenza. Rispetto all'entrata sul mercato per conto proprio o ad altre forme di cooperazione con un minore livello di integrazione, il grado di cooperazione tra DT e FT nel quadro di ATLAS è necessario per fornire i servizi di cui trattasi. ATLAS abbrevierà il tempo occorrente per DT e FT per entrare in concorrenza con altri fornitori di servizi transfrontalieri e paneuropei e ridurrà sostanzialmente i costi e i rischi sopportati da ciascuna società madre. In un mercato in rapido mutamento, FT è costretta a riqualificare la sua rete Transpac e DT ad affermarsi come operatore europeo. Infine ATLAS è un mezzo per superare rapidamente le carenze della maggior parte dei servizi e delle prestazioni attualmente disponibili, costituendo una grande rete transeuropea che offra un prodotto conforme alle esigenze delle multinazionali e degli altri grandi utenti internazionali.

(57) Distribuzione esclusiva

A norma degli accordi di distribuzione ciascuna società madre è il distributore esclusivo dei prodotti ATLAS nel mercato del paese d'origine. Le clausole di distribuzione esclusiva sono indispensabili in quanto:

1) l'esclusiva, insieme alle disposizioni sulla retrocessione delle licenze contenute negli accordi di licenza e di trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale per la tecnologia ricevuta da ATLAS da ciascuna società madre, protegge la tecnologia di DT e FT nei confronti di terzi e dell'altra società madre rispettiva;

2) impiegare una sola rete invece di più reti è tecnicamente più semplice e consente perciò una distribuzione più efficiente. ATLAS in quanto fornitore di servizi paneuropei dipende dalla disponibilità di reti di distribuzione nazionali con una vasta copertura geografica. Le alternative all'impiego delle reti di distribuzione degli OT sono o la distribuzione tramite più distributori più piccoli o la costituzione di una propria rete su scala nazionale nei paesi di origine delle società madri. Ambedue queste soluzioni priverebbero i mercati europei delle telecomunicazioni dei vantaggi dell'armonizzazione tecnica delle due più vaste reti pubbliche esistenti di trasmissione dati a commutazione di pacchetto.

(58) ATLAS utilizzerà Transpac France e T-Data come reti di distribuzione nazionali in Francia e in Germania. Dunque DT o FT forniranno i servizi nazionali necessari e si serviranno di ATLAS per mettere a disposizione tutti i collegamenti transfrontalieri e con paesi terzi necessari. Tenuto conto di ciò, altri accordi di distribuzione risulterebbero meno atti a tutelare i diritti di proprietà intellettuale delle socie-

tà madri e meno coerenti con l'importanza dei servizi che DT e FT forniranno inizialmente ad ATLAS. La Commissione conclude quindi che l'accordo di distribuzione esclusiva è indispensabile ai termini dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'accordo SEE.

5. **Non eliminazione della concorrenza**

(59) Le condizioni imposte a DT e FT e il quadro normativo generale dell'Unione europea miglioreranno le condizioni di concorrenza nei paesi di origine di DT e FT. Questo vale specie per le condizioni relative a i) l'interconnessione con le reti pubbliche di trasmissione dati a commutazione di pacchetto a condizioni non discriminatorie ed economicamente equivalenti a quelle praticate ad ATLAS in Francia e in Germania; ii) l'interconnessione non discriminatoria con le reti PSTN e ISDN in Francia e in Germania; iii) il divieto fatto a DT e FT di approfittare della loro posizione di mercato distribuendo i servizi di ATLAS ed i propri servizi con contratti abbinati.

(60) La condizione di cui al punto 29, numero 5, che impone a DT e a FT di vendere i contratti ATLAS con contratti distinti da quelli di vendita dei propri prodotti assicurerà che eventuali differenze di calcolo siano verificabili e che in pratica le condizioni di interconnessione non siano discriminatorie. I servizi di «outsourcing» ed i servizi a valore aggiunto su linee dedicate («managed») forniti da ATLAS sono aperti alla concorrenza e i margini di profitto su tali servizi sono relativamente bassi. Visto il monopolio legale e l'eventuale posizione dominante per quanto riguarda la fornitura dell'infrastruttura detenuti da DT e FT per la durata della presente decisione, DT e FT potrebbero eliminare la concorrenza offrendo sconti sui servizi riservati (ad esempio le linee dedicate) per convincere i loro clienti ad usufruire dei servizi non riservati di ATLAS.

La vendita di pacchetti di servizi nell'ambito dello stesso contratto è una pratica commerciale corrente nel settore delle telecomunicazioni, nota con il nome di «bundling». Nei mercati delle telecomunicazioni liberalizzati, ai fornitori dominanti è solitamente fatto divieto sia di abbinare la vendita di servizi diversi, sia di concedere sconti su pacchetti di servizi senza specificare: i) le condizioni di ogni singolo servizio quando non è compreso in un pacchetto e ii) il singolo o i singoli servizi al quale si riferisce lo sconto. I fornitori dominanti sono inoltre tenuti a pubblicare tutte le tariffe ed a dimostrare che gli sconti sui pacchetti di servizi sono giustificati da risparmi derivanti specificamente dall'offerta in pacchetto dei servizi stessi. Tuttavia, visti i) lo squilibrio tra le reti onnipresenti di DT e FT in regime di monopolio da un lato e la scarsa presenza e disponibilità di interconnessioni per nuovi operatori sul mercato dall'altro, e ii) l'assenza di sufficienti requisiti normativi di trasparenza per i servizi interessati, se si consentisse a DT e FT di negoziare un contratto unico che copra sia i servizi liberalizzati che quelli riservati si impedirebbe di fatto, nelle condizioni attuali, l'ingresso sul mercato di nuovi concorrenti in Germania e in Francia. Nel caso di pacchetti combinati di tali servizi DT e FT potrebbero concedere sconti basati sulla quantità o condizioni più favorevoli in un modo che renderebbe non trasparente la tariffazione individuale e soprattutto la giustificazione di detti sconti. L'obbligo di vendere tali servizi nel quadro di contratti separati non sarebbe di per sé sufficiente, a meno che non siano stabilite le condizioni per ciascun servizio particolare fornito.

(61) Inoltre, le condizioni e gli oneri imposti a DT e FT di conservare e fornire dettagliate informazioni contabili assicura che le entità costituite ai sensi degli accordi ATLAS e le società madri di ATLAS mettano a disposizione informazioni sufficienti per consentire alla Commissione di vigilare sul loro comportamento concorrenziale. Questa condizione consentirà anche ai tribunali nazionali di raccogliere le prove di infrazioni alle condizioni sostanziali imposte dalla presente decisione e di qualsiasi supposto comportamento anticoncorrenziale nel caso in cui terzi dovessero chiedere ad un tribunale nazionale di sanzionare un simile comportamento. La Commissione conclude che ATLAS non darà alle società madri la possibilità di eliminare la concorrenza per quanto riguarda la gamma dei servizi di cui trattasi. Nel giungere a tale conclusione la Commissione ha tenuto conto dei seguenti elementi.

Mercati dei servizi transfrontalieri e, in prospettiva, paneuropei

(62) Concorrenti sul mercato

ATLAS è una delle varie alleanze tra OT e/o altre imprese sui mercati rilevanti. Diverse alleanze hanno ottenuto l'autorizzazione delle autorità preposte alla regolamentazione e sono già attive sul mercato([32]). DT e FT dovranno quindi affrontare

([32]) Oltre che nel caso della Concert di BT-MCI (cfr. sopra, nota 7) la Commissione ha concesso un'autorizzazione anche nei casi n. IV/M.595 — BT/VIAG, GU n. C 15 del 20. 1. 1996, pag. 4; n. IV/M.618 — Cable & Wireless/VEBA, GU n. C 23 del 5. 9. 1995, pag 3 e n. IV/M.689 — ADSB/Belgacom, decisione del 29 febbraio 1996, GU n. C 194 del 5. 7. 1996, pag. 4.

una concorrenza, almeno per alcuni servizi non riservati che integreranno i pacchetti paneuropei di ATLAS di servizi di telecomunicazioni per l'utenza imprese. I concorrenti vanno da società di informatica e di trattamento dati, quali IBM, DEC ed EDS, a società di servizi d'informazione quali GEIS e Compuserve. Tuttavia la maggior parte di questi concorrenti hanno quote di mercato modeste e solo con un profondo mutamento delle attuali condizioni di concorrenza potrebbero sviluppare la loro presenza sui mercati non riservati dei servizi di telecomunicazioni per l'utenza imprese. Per quanto riguarda la fornitura di servizi transfrontalieri e in prospettiva paneuropei da e verso la Germania e la Francia, queste condizioni muteranno non appena se ne verificheranno i due principali presupposti, ossia i) la disponibilità di infrastrutture alternative a quelle di DT e FT e ii) l'accesso alle reti di DT e FT a condizioni trasparenti e non discriminatorie.

Entrambi questi elementi sono di particolare importanza per un'offerta innovativa di servizi di telecomunicazione non riservati per l'utenza imprese, che richiede linee ad alta velocità e reti di distribuzione d'avanguardia sotto il profilo tecnico, il cui uso non comporti la perdita di funzioni specifiche. La pura e semplice presenza di fornitori di servizi di telecomunicazioni non riservati per l'utenza imprese in concorrenza tra loro ha finora inciso poco sul mercato. Per motivi sia economici che geografici, la fornitura di servizi verso o tra la Germania e la Francia è fondamentale per la concorrenza sui mercati dei servizi di telecomunicazioni non riservati per l'utenza imprese su scala europea. DT e FT non elimineranno la concorrenza se si impedirà loro di abusare della loro posizione di mercato e di evitare l'ingresso di concorrenti effettivi nel mercato. La Commissione conclude che a tal fine sono indispensabili le condizioni che seguono.

(63) Disponibilità di infrastrutture alternative

Infrastrutture alternative e una pressione concorrenziale sulle tariffe per le linee dedicate saranno possibili in Francia e in Germania quando saranno state concesse almeno due licenze per infrastrutture per la fornitura di servizi di telecomunicazione liberalizzati, cosa che dovrebbe avvenire entro il 1° luglio 1996. Dato che in entrambi gli Stati membri esistono diversi gestori di infrastrutture, che hanno avuto modo di prepararsi alla liberalizzazione delle infrastrutture in tempi ravvicinati, la concessione di almeno due licenze per infrastrutture alternative in Germania e in Francia dovrebbe tradursi nella possibilità di scegliere quale infrastruttura utilizzare. Solo da quel momento gli altri fornitori di servizi di telecomunicazioni saranno in grado di competere con ATLAS senza dipendere dalle società madri di ATLAS per il loro fabbisogno di linee dedicate.

(64) Interconnessione a condizioni tecniche non discriminatorie

ATLAS, come qualsiasi dei suoi concorrenti, deve: i) costituire una propria rete di linee dedicate per fornire servizi transfrontalieri e ii) stabilire le necessarie interconnessioni con le reti pubbliche di trasmissione dati a commutazione di pacchetto, la PSTN o l'ISDN in Francia e in Germania per la distribuzione finale dei servizi ATLAS ai consumatori. Anche i concorrenti potranno impiegare le reti di DT e FT come reti di distribuzione a partire dalla data dell'esenzione stabilendo un'interconnessione con tali reti attraverso le interfacce X.75. Per quanto riguarda i servizi vocali e quelli di trasmissione dati più sofisticati, DT e FT sono rispettivamente tenute a rendere disponibili su richiesta informazioni tecniche adeguate necessarie per l'interconnessione PSTN o ISDN. Ciò consente a terzi di offrire servizi a partire da e verso i paesi d'origine di DT e FT compensivi di funzioni avanzate essenziali quali l'addebito al destinatario, la definizione di gruppi chiusi di utenti o la gestione da estremo ad estremo. Le reti ATM di DT e FT a commutazione di pacchetto non sono integrate nell'impresa comune ATLAS; come si è spiegato sopra al punto 7, questa integrazione darebbe luogo ad un nuovo obbligo di notifica. ATLAS deve quindi stabilire un'interconnessione con dette reti se necessario per taluni servizi di trasmissione dati ad alta velocità. La condizione imposta a DT e FT di non effettuare discriminazioni tra ATLAS e terzi in concorrenza con quest'ultima per quanto riguarda le informazioni tecniche sulle reti di DT e FT, ossia i dati completi sull'implementazione da parte di DT e FT del Sistema di segnalazione 7 (SS7)([33]) per l'interconnessione dei servizi vocali alla PSTN, assicurerà che le prestazioni tecniche disponibili per i servizi non riservati di ATLAS che comportano l'interconnessione con le reti di DT e FT similari alle prestazioni di cui può usufruire qualsiasi concorrente([34]).

([33]) Importante sistema di segnalazione/protocollo digitale per gestire e trasmettere sulle reti informazioni di controllo e di instradamento.

([34]) La Commissione ha preso decisioni analoghe in casi precedenti caratterizzati da strutture di mercato e da problemi simili; vedi ad esempio la decisione 93/403/CEE della Commissione dell'11 giugno 1993 — EBU/Eurovision System, GU n. L 179 del 22. 7. 1993, pag. 23, (punto 82); la decisione 94/594/CE della Commissione del 27 giugno 1994 — ACI, GU n. L 224 del 30. 8. 1994, pag. 28, (punto 66); e la decisione 94/663/CE della Commissione del 21 settembre 1994 — Night Services, GU n. L 259 del 7. 10. 1994, pag. 20, (punti 80 ed 82).

(65) Interconnessioni a condizioni economiche non discriminatorie

DT e FT sono tenute, a norma delle rispettive regolamentazioni nazionali, a non discriminare i terzi e ad ottemperare agli obblighi relativi alla fornitura di una rete aperta (Open Network Provision — ONP), quali quello di mettere a disposizione un insieme minimo di linee a tariffe orientate ai costi e trasparenti([35]). Cosa più importante, l'esenzione dell'operazione ATLAS è subordinata alla condizione che DT e FT offrano condizioni di interconnessione trasparenti e non discriminatorie ed utilizzino un sistema di contabilità che indichi integralmente i costi imputati ad ogni servizio in anticipazione della direttiva sull'interconnessione ONP([36]). Se il quadro giuridico attuale già garantisce la trasparenza, la Commissione ritiene che le condizioni aggiuntive imposte a DT e FT per quanto riguarda la separazione e la revisione dei conti, la comunicazione dei dati contabili, l'esclusione delle sovvenzioni incrociate e la fissazione di tariffe economicamente equivalenti per l'interconnessione alle reti pubbliche francese e tedesca di trasmissione dati a commutazione di pacchetto siano indispensabili per assicurare che l'uso della PSTN di DT o di FT, ossia Transpac France in Francia e/o T-Data in Germania, quali reti di distribuzione sia possibile a condizioni equivalenti per ATLAS e per i suoi concorrenti.

(66) Assenza di informazioni privilegiate

ATLAS non disporrà di un vantaggio competitivo nei confronti dei concorrenti per quanto concerne l'accesso alle informazioni commerciali privilegiate di DT e FT. Le società madri hanno anche soppresso negli accordi ATLAS le clausole originariamente notificate che designavano ATLAS come agente di DT e FT per i semicircuiti. Visto che tali linee dedicate internazionali sono richieste o da fornitori di servizi in concorrenza con ATLAS o da multinazionali ed altri operatori di reti private che sono potenziali clienti dei servizi di outsourcing di ATLAS, l'accordo di agenzia avrebbe conferito ad ATLAS un vantaggio in termini di informazione rispetto ai concorrenti.

(67) Potere di contrattazione dei consumatori

Le multinazionali o altre grandi società possono scegliere se costruire soluzioni in termini di proprie reti transfrontaliere o se acquistarle da fornitori di servizi quali ATLAS; non è plausibile che scelgano questa seconda soluzione se non risulta conveniente in termini di rapporto costo/efficienza. Data la loro conoscenza del mercato, questi clienti sono in grado di sollecitare offerte di vari concorrenti. Ciò conferisce alle multinazionali un considerevole potere di contrattazione, che si traduce in uno stimolo alla concorrenza tra i fornitori. Questa considerazione potrà essere valida anche per le PMI quando la diminuzione del costo delle infrastrutture consentirà ai piccoli fornitori di raggiungere le dimensioni necessarie per l'ingresso sul mercato.

I mercati francese e tedesco dei servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto

(68) DT e FT hanno una presenza significativa sui mercati dei rispettivi paesi d'origine, nei quali posseggono le uniche reti di trasmissione dati a commutazione di pacchetto esistenti su scala nazionale. Una concorrenza effettiva esisteva in Germania, e non sarà eliminata, grazie alla dismissione della controllata indiretta tedesca di FT, Info AG. Tuttavia la restrizione della concorrenza potenziale tra FT e DT in Francia e in Germania ha un notevole impatto sui mercati rispettivi dei servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto. Oltre l'80 % dei clienti di detti servizi in Francia e in Germania sono PMI, che non avrebbero un potere di contrattazione sufficiente per controbilanciare il rafforzamento della posizione di mercato di DT e FT derivante dalla costituzione di una rete comune di trasmissione dati a commutazione di pacchetto.

(69) Ai fini della presente valutazione la Commissione definisce due gruppi diversi, benché parzialmente sovrapposti, di consumatori nel mercato dei servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto, ossia i) il segmento dei consumatori che richiedono applicazioni saltuarie a bassa velocità e di scarso volume, che sono fornite attraverso le reti pubbliche di trasmissione dati a commutazione di pacchetto in ciascuno Stato membro e fatturate secondo il volume trasmesso sulla base di tariffe pubblicate (cfr. sopra, punto 9, numero e ii) il segmento dei clienti che generano una domanda di traffico più sostanziosa e regolare, domanda che i fornitori di servizi soddisfano in misura crescente con servizi a commutazione di pacchetto che utilizzano protocolli quali Frame Relay, ATM ed IP o con servizi commutati fatturati secondo le caratteristiche della domanda del singolo cliente (cfr. sopra, punto 9, numero 2).

La disponibilità di un'infrastruttura alternativa non è di per sé sufficiente ad offrire alternative competitive ai servizi di trasmissione dati T-Data e Transpac France offerti rispettivamente in Germania e in Francia al primo segmento di clienti di cui sopra. Questi servizi richiedono reti capillari con una vasta

([35]) Articoli 7 e 10 della direttiva 92/44/CEE del Consiglio, del 5 giugno 1992, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (ONP) alle linee affittate (GU n. L 165 del 19. 6. 1992, pag. 27).

([36]) Cfr. articoli 6 e 7 della proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP), (GU n. C 178 del 21. 6. 1996, pag. 3).

copertura geografica, di cui i concorrenti di DT e FT continueranno a non disporre per qualche tempo. Questa conclusione si fonda su due considerazioni. In primo luogo, tutte le infrastrutture alternative oggi disponibili in Germania e in Francia rappresentano, messe insieme, solo un terzo del totale dell'infrastruttura di proprietà rispettivamente di DT e di FT. In secondo luogo, il mercato dei servizi di trasmissione dati X.25 è caratterizzato da margini modesti. Di conseguenza gli investimenti in infrastrutture alternative con copertura nazionale, necessarie per servire il primo segmento di cui al punto precedente, non inizieranno a ridurre il divario con l'infrastruttura dell'OT già insediato finché le nuove infrastrutture non saranno in grado di convogliare qualsiasi servizio di telecomunicazioni e quindi di offrire una migliore remunerazione degli investimenti stessi. Si prevede che il quadro giuridico ed amministrativo necessario per la costituzione di simili nuove infrastrutture sarà instaurato in Francia e in Germania entro il 1° gennaio 1998.

(70) Alternative concorrenziali

Nessuna alternativa concorrenziale adeguata ad ATLAS esisterebbe in Germania e in Francia per i clienti appartenenti al primo segmento descritto al punto 9, numero 1 se DT e FT integrassero le rispettive reti pubbliche nazionali di trasmissione dati a commutazione di pacchetto prima che almeno due operatori concorrenti su scala nazionale ottengano in ciascuno dei due Stati una licenza per la fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni. L'integrazione delle suddette reti pubbliche di trasmissione dati a commutazione di pacchetto in ATLAS rafforzerebbe l'attuale posizione dominante di Transpac France e di T-Data sui mercati francese e tedesco dei servizi nazionali di trasmissione dati a commutazione di pacchetto (le loro rispettive quote di mercato sono superiori al 70 %). Visto che un'alternativa concorrenziale per i servizi nazionali è ancora praticamente inesistente, a questo punto ATLAS imprigionerebbe gli attuali clienti di Transpac France e di T-Data, con effetti restrittivi sul mercato transfrontaliero e conseguentemente anche sul mercato geografico europeo di pari passo con lo sviluppo del mercato interno. Se si mantengono le reti pubbliche nazionali francese e tedesca di trasmissione dati a commutazione di pacchetto separate da ATLAS e si proibisce a DT e FT di vendere i propri servizi e quelli di ATLAS con uno stesso contratto, i clienti avranno la possibilità di i) mettere a confronto i servizi nazionali di trasmissione dati X.25 di Transpac France e di T-Data con alternative concorrenziali emergenti, quali forme più avanzate di servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto e di altri servizi commutati (cfr. più avanti), settori nei quali FT e DT si trovano di fronte ad una concorrenza più agguerrita e ii) scegliere tra ATLAS ed i suoi concorrenti per la fornitura separata di servizi di trasmissione dati X.25 transfrontalieri e, in prospettiva, su scala europea se le loro esigenze vanno al di là dell'ambito nazionale.

In genere, le alternative concorrenziali devono essere disponibili di fatto per avere un impatto apprezzabile sulle condizioni di mercato. Tuttavia, per quanto riguarda i mercati tedesco e francese delle telecomunicazioni, la Commissione prevede che le condizioni di concorrenza muteranno sostanzialmente fin dal momento in cui i servizi e le reti di telecomunicazioni saranno stati pienamente ed effettivamente liberalizzati e saranno state concesse le prime licenze per operatori nazionali, come è già stabilito che accada entro il 1° gennaio 1998; successivamente il mercato dovrebbe svilupparsi rapidamente. Nel raggiungere questa conclusione, la Commissione ha tenuto presenti: i) la decrescente importanza delle reti pubbliche di trasmissione dati a commutazione di pacchetto che utilizzano il protocollo X.25 per la fornitura di servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto alle imprese; ii) la particolare importanza economica e l'attrattiva dei mercati delle telecomunicazioni francese e tedesco per gli operatori del settore; iii) l'esistenza nei paesi interessati di infrastrutture operative alternative estendibili e iv) il posizionamento di una serie di forti alleanze in concorrenza reciproca in anticipazione della piena ed effettiva liberalizzazione delle reti e dei servizi di telecomunicazioni in Francia e in Germania entro il 1° gennaio 1998 (cfr. sopra, punto 18).

In attesa della piena ed effettiva liberalizzazione dei mercati delle telecomunicazioni francese e tedesco, in Germania è possibile fornire servizi nazionali di trasmissione dati X.25 attraverso il canale «D» dell'ISDN. Vari concorrenti di T-Data ricorrono a questa alternativa all'interconnessione diretta con le reti pubbliche di DT a commutazione di pacchetto (cfr. punto successivo) per un costo totale di investimenti di circa 1,1 milioni di ECU. Il canale ISDN «D» è accessibile in Francia utilizzando Transpac France come rete di transito e sarà accessibile direttamente entro la fine del 1996. La Commissione ritiene che la sempre più ampia disponibilità dell'ISDN potrebbe in definitiva offrire un'alternativa concorrenziale per la fornitura di servizi di trasmissione dati X.25 nel segmento dei clienti tedeschi descritto sopra al punto 9, numero 1. Per quanto riguarda invece la Francia, la Commissione è giunta alla conclusione che la densità delle reti pubbliche di trasmissione dati a commutazione di pacchetto di Transpac France è tale che è improbabile che l'uso dell'ISDN si riveli un'alternativa sufficientemente concorrenziale.

(71) Condizioni di interconnessione economicamente equivalenti

Qualsiasi terzo può ottenere un'interconnessione non discriminatoria con T-Data e con Transpac

France (prima della loro integrazione in ATLAS) o con ATLAS Germania o ATLAS Francia (dopo l'integrazione di T-Data e Transpac France in ATLAS) in Germania e in Francia tramite le interfacce X.75. I servizi forniti attraverso due o più reti interconnesse tramite interfacce X.75 costituiscono un'alternativa all'uso di reti proprie nel mercato dei servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto. Questa alternativa è concorrenziale solo per la fornitura di servizi al secondo segmento di cui al punto 9, numero 2, benché la domanda di servizi di trasmissione dati X.25 in tale segmento sia in rapido calo. In questo segmento la maggior parte del valore è aggiunto ai servizi forniti con reti concepite su misura per il cliente ed i fornitori di servizi si avvalgono dell'interconnessione unicamente per ritrasmettere dati trasmessi dai clienti a terzi non collegati con la rete costituita appositamente per il cliente (terminazione delle chiamate).

Se ATLAS può utilizzare interfacce di sua proprietà per le interconnessioni con T-Data e Transpac France, l'accesso non discriminatorio di terzi a T-Data e Transpac France tramite le interfacce X.75 è sufficiente per impedire ad ATLAS di eliminare la concorrenza sui mercati dei servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto. Per esempio, a tutt'oggi T-Data si interconnette con la maggior parte delle reti di terzi tramite interfacce che usano il protocollo X.75 e non supportano quindi alcune funzioni avanzate. Le tariffe di DT e FT per l'interconnessione con le loro reti pubbliche di trasmissione dati a commutazione di pacchetto devono specificare il margine rispetto al costo, integralmente imputato, della messa a disposizione dell'interconnessione stessa. Le condizioni per l'interconnessione di terzi devono essere non discriminatorie rispetto alle condizioni di interconnessione per ATLAS, ad esempio per quanto riguarda la disponibilità di servizi ausiliari, i tempi di fornitura, i livelli di riparazione e di manutenzione o le informazioni tecniche richieste. Alla luce degli elementi suesposti, la Commissione conclude che l'eliminazione della concorrenza potenziale tra T-Data e Transpac France rispettivamente in Germania e in Francia non consentirà alle società madri di precludere l'accesso ai loro mercati d'origine per la fornitura di servizi standardizzati di trasmissione dati a commutazione di pacchetto.

Mercati dei servizi nazionali nei paesi diversi dalla Francia e dalla Germania

(72) Al livello nazionale dei paesi terzi, ATLAS è destinata a diventare un significativo concorrente degli OT ivi stabiliti: ATLAS mira a divenire il secondo operatore sui mercati dei servizi di trasmissione dati di tutti i principali mercati europei, ad eccezione del Regno Unito. Per quanto riguarda detti servizi, la quota di mercato che ATLAS si propone come obiettivo, secondo le dichiarazioni delle società madri, su tutti i principali mercati nazionali a parte quelli francese e tedesco è del 20 %. ATLAS si propone quindi di offrire un'alternativa agli OT dominanti già insediati piuttosto che di eliminare la concorrenza effettiva nei paesi terzi.

Mercati esclusi dall'ambito dell'impresa ATLAS

(73) I servizi liberalizzati oggetto della cooperazione nell'ambito di ATLAS contribuiscono per meno del 10 % al fatturato rispettivo di DT e FT. Anche alcuni servizi liberalizzati quali i servizi VPN nazionali e tutti i servizi di trasmissione dati che comportano l'uso delle reti ATM di DT e FT non sono servizi ATLAS e sono quindi aperti alla concorrenza tra le società madri, mentre ATLAS può acquistare detti servizi a condizioni trasparenti e non discriminatorie ed alle stesse tariffe di interconnessione che sono offerte ai concorrenti terzi. Le condizioni imposte con la presente decisione che limitano lo scambio di informazioni sensibili tra DT, FT ed ATLAS limitano gli effetti potenzialmente negativi dell'impresa comune tanto sulla concorrenza tra le società madri nella loro veste di distributori di ATLAS quanto sulla concorrenza tra le società madri in generale.

Accordi di distribuzione esclusiva in Francia e in Germania

(74) Consentendo le vendite passive, gli accordi di distribuzione aprono la possibilità, per i clienti dotati di potere di contrattazione, di sfruttare margini di concorrenza tra la società madre di ATLAS che funge da distributore esclusivo nel suo paese e l'altra società madre, che potrebbe offrire lo stesso servizio ATLAS ad un prezzo inferiore. Cosa più importante, gli effetti restrittivi degli accordi di distribuzione esclusiva dovrebbero prevedibilmente essere sempre più controbilanciati dalla disponibilità di infrastrutture alternative e dalle condizioni non discriminatorie dell'interconnessione con le reti di T-Data e Transpac France, che favoriranno lo sviluppo di una concorrenza nei confronti di ATLAS e di DT e FT nella loro veste di distributori di ATLAS.

6. Conclusione

(75) La Commissione conclude che sussistono tutte le condizioni per un'esenzione individuale a norma

dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'accordo SEE per quanto riguarda la costituzione di ATLAS e le singole restrizioni esaminate sopra.

C. DURATA DELL'ESENZIONE, CONDIZIONI ED ONERI

(76) A norma dell'articolo 8 del regolamento n. 17 e del protocollo 21 dell'accordo SEE, rispettivamente, la dichiarazione di cui all'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CE e all'articolo 53, paragrafo 3 dell'accordo SEE è rilasciata per un periodo determinato e può essere sottoposta a condizioni ed oneri. A norma dell'articolo 6 del regolamento n. 17, la data a decorrere dalla quale la dichiarazione prende effetto non può essere anteriore a quella della notificazione. Nel presente caso la dichiarazione il cui dispositivo è oggetto della presente decisione ha efficacia, in quanto concede un'esenzione:

a) per quanto riguarda la costituzione di ATLAS e gli accordi connessi, illustrati sopra, ad eccezione dell'integrazione di Transpac France e di T-Data in un'impresa comune, per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore, sia in Germania che in Francia, della seconda nuova licenza in materia di infrastrutture che autorizza il licenziatario a mettere in servizio infrastrutture per la fornitura di servizi liberalizzati in concorrenza con la rispettiva società madre e con il rispettivo primo licenziatario; e

b) per quanto riguarda l'integrazione di Transpac France e di T-Data in un'impresa comune, a decorrere dalla data di entrata in vigore, sia in Germania che in Francia, di licenze concesse a nuovi candidati alla fornitura di infrastrutture su scala nazionale e di servizi nazionali ed internazionali di telefonia vocale che costituiscano due alternative a DT e FT in una parte sostanziale, rispettivamente, della Germania e della Francia, fino allo scadere del periodo di cinque anni di cui alla lettera a).

(77) La decisione di esenzione è subordinata alle condizioni specificate sopra ai punti da 25 a 30, numero 1. Essa impone inoltre a DT, a FT ed alle entità costituite in virtù degli accordi ATLAS gli oneri specificati sopra al punto 30. Queste condizioni sono indispensabili per impedire l'eliminazione della concorrenza nei mercati rilevanti da parte dei più importanti OT del SEE. La Commissione, su richiesta delle parti, verificherà l'indispensabilità delle singole condizioni e dei singoli oneri cui è subordinata la presente decisione in caso di mutamento sostanziale delle circostanze di fatto prima della scadenza della decisione stessa.

Le norme di comportamento più cruciali per la salvaguardia della concorrenza nel SEE sono imposte nella presente decisione a titolo di condizioni piuttosto che di oneri, data la necessità di impedire l'eliminazione di un'effettiva concorrenza. La rigorosa osservanza di dette condizioni è così importante che la Commissione deve assicurare sanzioni immediate nell'eventualità che esse vengano violate. Date le conseguenze giuridiche della violazione di dette condizioni, i giudici nazionali possono intervenire adeguatamente e tempestivamente, contribuendo al decentramento della vigilanza sull'osservanza delle norme e garantendo il rispetto delle regole di concorrenza a beneficio dei singoli ([37]). Il principio di proporzionalità impone tuttavia che da errori occasionali o individuali aventi effetti trascurabili sul mercato non debbano discendere conseguenze legali, finanziarie e commerciali troppo pesanti. Di conseguenza eventuali violazioni del divieto di sovvenzioni incrociate, discriminazioni e vendite abbinate saranno considerate violazioni delle condizioni alle quali la presente decisione è subordinata solo qualora incidano in misura sostanziale sulle condizioni di mercato, per esempio qualora si tratti di pratiche sistematiche o ripetute.

La condizione relativa al trattamento non discriminatorio di ATLAS e dei suoi concorrenti (cfr. sopra, punto 28) avrà anche l'effetto di dare a DT e FT la possibilità di entrare in concorrenza reciproca, pur se soltanto attraverso vendite passive. Detta concorrenza sarà possibile perché lo stesso servizio ATLAS potrà essere venduto da qualsiasi punto terminale dei circuiti richiesti, ossia dalla Germania o dalla Francia. Per limitare i potenziali effetti negativi dell'impresa comune sulla globalità della concorrenza reciproca tra le società madri, la Commissione ritiene opportuno imporre restrizioni allo scambio di informazioni sensibili tra le società madri ed ATLAS (cfr. sopra, punto 28, numero 4).

(78) La presente decisione non pregiudica l'applicabilità dell'articolo 86 del trattato CE e dell'articolo 54 dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A norma dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'accordo SEE e subordinatamente al disposto degli articoli 2, 3, 4 e 5 della

([37]) Cfr. la comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione tra i giudici nazionali e la Commissione nell'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato CEE, GU n. C 39 del 13. 2. 1993, pag. 6.

presente decisione, le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE sono dichiarate inapplicabili, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di efficacia, sia in Francia che in Germania, di due o più licenze per la costruzione o la proprietà e il controllo di infrastrutture alternative per la fornitura di servizi di telecomunicazioni liberalizzati, a:

a) la costituzione dell'impresa comune ATLAS da parte di Deutsche Telekom (DT) e France Télécom (FT), secondo quanto notificato alla Commissione, compresi gli obblighi accessori imposti a DT e FT:

   i) di ottenere la totalità del fabbisogno di prodotti globali da ATLAS, a norma dell'articolo VII di entrambi i Distribution Agreements, e

   ii) di non entrare in concorrenza con l'impresa comune per la fornitura di servizi ATLAS a norma dell'articolo XIII del Joint Venture Agreement e dell'articolo VII di entrambi i Distribution Agreements;

b) la designazione di DT quale distributore esclusivo di ATLAS in Germania e di FT quale distributore esclusivo di ATLAS in Francia a norma dell'articolo IV di entrambi i Distribution Agreements.

Articolo 2

A norma dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'accordo SEE e subordinatamente al disposto degli articoli 3, 4 e 5 della presente decisione, le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE sono dichiarate inapplicabili all'integrazione in ATLAS delle reti pubbliche francese e tedesca di trasmissione dati a commutazione di pacchetto, a condizione che vengano integrate unicamente reti che forniscono servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto utilizzando i protocolli «X.25», Frame Relay, SNA o Internet, a decorrere dalla data alla quale tanto la Germania quanto la Francia:

a) abbiano abolito tutti i divieti legali che impediscono ad entità diverse da DT e FT e dalle loro controllate di:

   i) costruire, detenere o controllare infrastrutture di telecomunicazioni sia nazionali che internazionali ed utilizzare dette infrastrutture per fornire qualsivoglia servizio di telecomunicazioni e

   ii) fornire servizi nazionali ed internazionali di telefonia vocale; e

b) abbiano concesso e reso efficaci almeno due licenze ad esercenti diversi da DT e FT per:

   i) la costruzione, la detenzione e il controllo di infrastrutture di telecomunicazione e, con licenza separata o combinata,

   ii) la fornitura di servizi nazionali ed internazionali di telefonia vocale, purché tali licenze comportino il sopravvenire di due adeguati esercenti alternativi a DT e FT, rispettivamente, che coprano la totalità o una parte sostanziale del territorio tedesco e francese,

fino alla scadenza del periodo di cinque anni di cui all'articolo 1 della presente decisione.

Articolo 3

Fino alla data specificata nell'articolo 2 della presente decisione, l'esenzione dall'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE disposta dall'articolo 1 della presente decisione è subordinata alla condizione che la cooperazione tra DT e FT nello sviluppo di elementi comuni delle reti tecniche comprenda unicamente i settori seguenti:

a) le seguenti funzioni di gestione e sviluppo del prodotto:

   i) definizione del prodotto,

   ii) commercializzazione del prodotto,

   iii) gestione della vita utile del prodotto,

   iv) specificazione delle caratteristiche del prodotto,

   v) specifiche tecniche e sviluppo dei prodotti e

   vi) sviluppo tecnico dei prodotti;

b) le seguenti funzioni di programmazione di rete:

   i) progettazione della rete centrale e ottimizzazione della rete comune di trasmissione per evitare una irragionevole duplicazione delle risorse,

   ii) progettazione e ottimizzazione delle reti per le varie piattaforme di servizio per garantire servizi senza soluzione di continuità e

   iii) programmazione centrale della realizzazione di nuovi nodi;

c) i seguenti aspetti dei sistemi di informazione:

   i) definizione dell'architettura del sistema,

   ii) specificazione di requisiti ed applicazioni del sistema di informazione,

   iii) sviluppo tecnico di hardware e software per sistemi di informazione e

   iv) programmazione centrale della realizzazione di hardware e software.

Fino alla data specificata nell'articolo 2 della presente decisione, tutti gli altri aspetti e funzioni rispettivi delle reti pubbliche francese e tedesca di trasmissione dati a commutazione di pacchetto saranno controllati rispettivamente da un proprio centro separato di gestione della rete.

Articolo 4

L'esenzione dall'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE disposta dagli articoli 1 e 2 della presente decisione è subordinata alle seguenti condizioni:

a) Dismissione di Info AG

1) FT deve:

i) vendere la partecipazione di Transpac in Info AG entro il [...](38). La Commissione può prorogare il termine impartito a FT per la dismissione di Info AG di ulteriori sei mesi dopo tale data; FT avrà soddisfatto questa condizione se entro il [...](39) avrà sottoscritto una lettera d'intenti vincolante o un contratto vincolante per la cessione di Info AG ad un acquirente che ottenga il benestare della Commissione, sempreché la cessione sia ultimata entro un limite di tempo ragionevole dopo la firma della lettera d'intenti vincolante o del contratto vincolante, con il benestare della Commissione;

ii) designare, subordinatamente al benestare della Commissione, un fiduciario con funzioni consultive in materia di gestione e incaricato della vendita di Info AG; con l'approvazione della Commissione, FT avrà facoltà di:

— recedere dall'accordo con il fiduciario qualora constati in qualsiasi momento dopo la sua designazione che il fiduciario non adempie correttamente ai suoi compiti, e

— sostituire il fiduciario precedentemente nominato designandone un altro, sempre subordinatamente al benestare della Commissione;

iii) conferire al fiduciario un mandato irrevocabile di vendita di Info AG, alle migliori condizioni, a qualsiasi candidato all'acquisto che presenti un'offerta entro il [...](40).

iv) remunerare il fiduciario in modo da incentivarlo ad una pronta dismissione;

v) fornire tutta l'assistenza ragionevole richiesta dal fiduciario per cedere Info AG entro la data fissata;

vi) predisporre una struttura gestionale ed agevolarne l'attività in accordo con il fiduciario nel quadro delle trattative di dismissione;

vii) cedere all'acquirente di Info AG ogni licenza e know-how attinente alla fornitura dei servizi di Info AG nella misura consentita dagli obblighi contrattuali esistenti, se del caso. FT può addebitare all'acquirente una remunerazione a condizioni di mercato per le licenze e il know-how eventualmente ceduti;

viii) conservare tutte le funzioni amministrative e gestionali relative ad Info AG svolte a tutti i livelli nell'ambito di FT e/o Transpac al fine di mantenere l'efficienza economico-finanziaria, la commerciabilità e la competitività di Info AG fino ad ultimazione della dismissione o fino al momento in cui il fiduciario informi FT che tali funzioni non sono più necessarie, quando ciò si verifichi prima.

2) FT si adopererà in ogni momento al meglio per conservare il valore di Info AG e delle sue attività sotto ogni profilo e, dopo la designazione del fiduciario incaricato della vendita di Info AG, terrà conto delle indicazioni date dal fiduciario stesso per conservare tale valore. FT si assicurerà in particolare che tutti i servizi forniti da FT o da una sua controllata ad Info AG continuino ad essere forniti in maniera efficiente e soddisfacente e che non vengano aumentati gli oneri eventualmente addebitati ad Info AG per i servizi stessi. FT si asterrà, salvo consenso del fiduciario, dall'utilizzare o dall'offrire un lavoro a qualsiasi dipendente o dirigente di Info AG finché non sarà avvenuta la vendita di Info AG.

3) Il fiduciario nominato da FT deve:

i) indicare a FT e Transpac quale struttura gestionale sia la più idonea a garantire nel tempo l'efficienza economico-finanziaria, la commerciabilità e la competitività delle attività di Info AG, anche in caso di ristrutturazione di quest'ultima;

ii) indicare a FT e Transpac come assicurare l'esercizio e la gestione di Info AG in maniera soddisfacente al fine di garantire nel tempo l'efficienza economico-finanziaria, la commerciabilità e la competitività delle attività di Info AH, come pure sorvegliare, seguire e controllare l'esecuzione delle sue istruzioni da parte di Info AG; a tali fini il fiduciario avrà pieno accesso agli impianti di Info AG, potrà contattarne il personale ed esaminare documenti, libri e registrazioni di FT e Transpac, nonché rivolgersi al personale, accedere agli impianti, esaminare i libri e le registrazioni che, ancorché non direttamente relativi ad Info AG, possano avere incidenza sulla conduzione dell'attività di Info AG;

iii) agire in veste di banca d'affari di FT nel condurre trattative leali con i terzi interessati al fine della cessione di Info AG; qualora il fiduciario, in qualsiasi momento anteriore alla data obiettivo, constati di concerto con la Commissione che non è possibile individuare un acquirente accettabile per le attività di Info AG senza i clienti la cui sede principale è ubicata fuori della Germania, il fiduciario, FT e la Commissione discuteranno

(38) Segreto commerciale.
(39) Segreto commerciale.
(40) Segreto commerciale.

alternative appropriate alla dismissione proposta di Info AG, in particolare una dismissione più ampia;

iv) presentare alla Commissione una relazione scritta anteriormente alla firma di un contratto vincolante e comunque ogni mese su tutti gli sviluppi delle trattative con i terzi interessati all'acquisto di Info AG;

v) presentare alla Commissione una relazione scritta bimestrale relativa al controllo delle attività e della gestione di Info AG;

vi) presentare alla Commissione in qualsiasi altro momento a sua richiesta una relazione scritta od orale su qualsiasi aspetto delle mansioni e delle attività del fiduciario riguardanti Info AG ed i suoi possibili acquirenti, indicante se un determinato candidato all'acquisto sarebbe in grado di far sì che Info AG rimanga un esercente competitivo sul mercato tedesco delle telecomunicazioni e se sia opportuno continuare a negoziare con tale candidato all'acquisto; e

vii) cessare di adempiere ai suoi compiti di fiduciario nell'ambito di tale mandato qualora divenga effettiva la cessione di Info AG o qualsivoglia misura alternativa ai sensi dell'inciso iii) del presente punto.

4) I clienti multinazionali a cui Info AG attualmente fornisce servizi di rete nell'ambito della rete Transpac e la cui sede principale sia ubicata fuori della Germania possono essere trasferiti ad ATLAS se e in quanto la Commissione abbia accertato che detti servizi possono essere separati dalle attività tedesche di Info AG senza far diminuire in misura significativa il valore di dette attività.

5) A decorrere dalla data di notificazione della presente decisione e per la durata di un anno dalla data di perfezionamento degli accordi tra Transpac e l'acquirente di Info AG, DT, FT, ATLAS e GlobalOne sono tenute a non mettersi in concorrenza con Info AG per la fornitura di servizi di telecomunicazioni ai clienti di Info AG aventi la sede principale in Germania ad esclusione dei clienti che si rifiutano di instaurare relazioni con Info AG.

6) Qualora appaia improbabile che la cessione di Info AG possa aver luogo per la data specificata sopra al punto 1, inciso i), FT presenterà, almeno due mesi prima di tale data, soluzioni alternative sufficienti volte a garantire in modo soddisfacente la concorrenza effettiva sul mercato tedesco. Dette soluzioni alternative devono essere messe in atto entro la data specificata sopra al punto 1, inciso i).

b) Divieto di discriminazioni

1) DT e FT si astengono, nei confronti di qualsiasi entità costituita in virtù degli accordi ATLAS, dal praticare condizioni diverse dalle condizioni praticate ad altri fornitori di servizi analoghi e dal concedere a dette entità esenzioni da restrizioni d'uso atte a consentire loro di offrire servizi che i concorrenti non hanno modo di offrire per quanto riguarda i seguenti servizi di telecomunicazioni dipendenti dalle infrastrutture forniti da FT e DT ad ATLAS rispettivamente in Francia e Germania:

i) servizi su linee dedicate, in particolare linee dedicate internazionali (semicircuiti) e linee dedicate nazionali, compresi eventuali sconti;

ii) servizi PSTN/ISDN, comprendenti sia l'accesso alle reti (ossia accesso analogico; accesso ISDN di base; accesso tramite canale ISDN alle reti pubbliche di trasmissione dati a commutazione di pacchetto; accesso speciale dalle reti pubbliche di trasmissione dati a commutazione di pacchetto all'ISDN; servizi nazionali ed internazionali vocali VPN e di interconnessione VPN) che il traffico istradato sulle reti stesse.

ATLAS non dovrà beneficiare di un trattamento più favorevole rispetto ai terzi per quanto riguarda infrastrutture e servizi riservati e le infrastrutture ed i servizi che continueranno ad essere essenziali dopo la completa ed effettiva liberalizzazione delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazioni in Francia e Germania.

2) DT e FT devono concedere, a qualsiasi entità costituita in virtù degli accordi ATLAS ed a qualsiasi esercente terzo che gestisca un'infrastruttura di telecomunicazioni, che chieda l'interconnessione di tale infrastruttura con le reti di DT e FT, un'interconnessione a condizioni non discriminatorie, che consentano all'esercente o al soggetto interessato di fornire servizi di telecomunicazione o mettere a disposizione la sua infrastruttura di telecomunicazioni senza limitazioni di alcun tipo, nei limiti delle capacità ragionevoli dell'esercente interessato.

3) DT e FT non devono operare discriminazioni tra qualsiasi entità costituita in virtù degli accordi ATLAS ed altri fornitori di servizi concorrenti di tale entità per quanto attiene:

i) a decisioni che introducono sostanziali modifiche alle interfacce tecniche per l'accesso a infrastrutture o servizi riservati e/o essenziali o alla comunicazione di qualsiasi altra informazione tecnica concernente il funzionamento della PSTN/ISDN; i concorrenti debbono in particolare aver accesso alle informazioni relative al software e alle interfacce indispensabili

per mantenere le caratteristiche tecniche dei servizi vocali, quando detti concorrenti si interconnettono con la PSTN/ISDN francese o tedesca;

ii) la comunicazione di ogni informazione commerciale che conferisca un sostanziale vantaggio sotto il profilo della concorrenza e non sia rapidamente ed egualmente disponibile altrove per i fornitori di servizi concorrenti di tale entità.

4) Eventuali violazioni degli obblighi di cui ai punti 1, 2 e 3 non saranno considerate violazioni della presente condizione se non qualora incidano in misura rilevante sul mercato.

c) Interconnessione con le reti pubbliche di trasmissione dati a commutazione di pacchetto di DT e FT

1) FT e DT devono senza indugio:

i) installare e mantenere interfacce standardizzate X.75 per accedere alle loro reti pubbliche nazionali di trasmissione dati a commutazione di pacchetto;

ii) offrire tale accesso a condizioni non discriminatorie, ivi compresa il prezzo, la disponibilità di sconti sul volume o di altra natura e la qualità dell'interconnessione fornita; e

iii) rendere disponibili al pubblico le condizioni ordinarie per tali standard di interfaccia X.75, compresi eventualmente sconti sul volume o di altra natura, e mettere a disposizione della Commissione a fini di verifica gli accordi relativi a dette interfacce X.75, ivi incluse tutte le condizioni particolari stipulate.

2) Fino al momento in cui Transpac France e T-Data saranno incorporate in ATLAS, né Transpac France, né T-Data informeranno qualsiasi entità costituita in virtù degli accordi ATLAS delle condizioni particolari stipulate che sono considerate riservate e come tali mantenute dalle parti che ottengano un'interconnessione attraverso le interfacce X.75 che consenta loro l'accesso alle reti pubbliche nazionali francese o tedesca di trasmissione dati a commutazione di pacchetto.

3) Le condizioni di cui ai punti 1 e 2 si applicano allo stesso modo a qualsiasi protocollo di interconnessione di uso generale secondo gli standard CCITT che modifichi, sostituisca o coesista come standard connesso allo standard X.75 e sia utilizzato da FT e DT.

4) Qualsiasi entità costituita in virtù degli accordi ATLAS ha facoltà di accedere alle reti pubbliche francese e tedesca di trasmissione dati a commutazione di pacchetto tramite interfacce di sua proprietà, anche per fornire servizi di trasmissione dati, a condizione che l'accesso consentito all'entità in questione tramite dette interfacce sia economicamente equivalente all'accesso di terzi alle medesime reti.

5) Eventuali violazioni degli obblighi di cui ai punti da 1 a 4 non saranno considerate violazioni della presente condizione se non qualora incidano in misura rilevante sul mercato.

d) Interconnessione con le altre reti ed infrastrutture di DT e FT

1) DT e FT devono concedere ai terzi che gestiscono un'infrastruttura di telecomunicazioni («operatori di telecomunicazioni») e chiedono l'interconnessione della loro infrastruttura o dei loro sistemi con le reti di DT o di FT un'interconnessione a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle praticate ad ATLAS. Le condizioni suddette debbono dar modo all'operatore di telecomunicazioni di fornire servizi di telecomunicazioni o mettere a disposizione la sua infrastruttura di telecomunicazioni senza restrizioni di alcun tipo nell'ambito delle ragionevoli capacità dell'operatore in questione.

2) Eventuali violazioni degli obblighi di cui al punto 1 non saranno considerate violazioni della presente condizione se non qualora incidano in misura rilevante sul mercato.

e) Sovvenzioni incrociate

1) Tutte le entità costituite in virtù degli accordi ATLAS debbono essere costituite come entità autonome separate da DT e FT.

2) Atlas SA, T-Data e Transpac France debbono ottenere autonomamente i necessari finanziamenti, salvo restando che FT e DT:

i) possono versare conferimenti in conto capitale o fare prestiti a condizioni commerciali normali alle entità in questione per dar modo ad Atlas SA, T-Data e Transpac France di svolgere la rispettiva attività,

ii) possono dare a garanzia le loro partecipazioni in tali entità, in connessione con finanziamenti senza regresso per tali entità, e

iii) possono garantire l'indebitamento di tali entità, salvo restando che DT e FT possono effettuare pagamenti in forza di detta garanzia solo a seguito di inadempienze di tali entità per quanto riguarda l'indebitamento in questione.

3) Tutte le entità costituite in virtù degli accordi ATLAS, T-Data e Transpac France non devono imputare direttamente o indirettamente quote dei loro costi di esercizio, spese, ammortamenti o altre voci di costo della loro attività a unità operative appartenenti a FT o DT (compresi senza eccezione alcuna i costi proporzionali basati su lavori effettivamente realizzati e attribuibili a personale utilizzato in comune o alla vendita o alla

commercializzazione di prodotti o servizi ATLAS da parte di personale DT o FT). Dette entità potranno tuttavia fatturare a DT o a FT prodotti e servizi da esse forniti a DT o a FT:

i) al medesimo prezzo praticato a terzi nel caso di prodotti o servizi venduti a terzi in quantitativi commerciali, o

ii) sulla base del rimborso del costo pieno o di un altro metodo di fissazione dei prezzi secondo criteri di mercato, nel caso di prodotti o servizi che non sono venduti a terzi in quantitativi commerciali.

4) Eventuali violazioni degli obblighi di cui ai punti 1, 2 e 3 non saranno considerate violazioni della presente condizione se non qualora incidano in misura rilevante sul mercato.

f) Divieto di vendite abbinate («bundling»)

1) La Commissione impone come condizione a DT e FT di vendere i propri servizi nel quadro di contratti distinti da quelli conclusi in qualità di distributori di servizi ATLAS rispettivamente in Germania e in Francia. Ciascun contratto deve contenere le condizioni alle quali è fornito ogni singolo servizio e specificare, se del caso, i servizi particolari per i quali sono concessi sconti basati sulla quantità o di altro tipo.

2) Eventuali violazioni degli obblighi di cui al punto 1 non saranno considerate violazioni della presente condizione se non qualora incidano in misura rilevante sul mercato.

g) Contabilità

1) T-Data, Transpac France (comprese tutte le controllate) e tutte le entità costituite in virtù degli accordi ATLAS che esercitano attività nel SEE devono tenere registrazioni contabili separate in conformità dei principi contabili internazionali per ciascun servizio che forniscono in un dato paese. DT e FT (comprese tutte le controllate) devono tenere registrazioni contabili separate in conformità dei principi contabili internazionali per ciascun servizio che forniscono a qualsiasi entità costituita in virtù degli accordi ATLAS che eserciti la sua attività nel SEE.

2) DT e FT sono tenute a mettere in atto, entro un anno a decorrere dalla data di cui all'articolo 1, un sistema contabile che produca registrazioni sufficientemente dettagliate relative ai servizi di cui al punto 1. Le registrazioni in questione riportano analiticamente:

i) il parametro costo utilizzato;

ii) le convenzioni contabili applicate ai costi;

iii) l'imputazione integrale dei costi o delle spese, delle entrate, delle voci attive e passive ripartite tra le entità costituite in virtù degli accordi ATLAS e DT e/o FT; e

iv) il metodo di imputazione prescelto.

3) Le registrazioni contabili di cui ai punti 1 e 2 debbono in particolare individuare tutti i servizi forniti a qualsiasi entità costituita in virtù degli accordi ATLAS da DT e da FT e i trasferimenti a o da DT e FT.

4) Nessuna entità costituita in virtù degli accordi ATLAS, né T-Data o Transpac France devono ricevere direttamente o indirettamente da DT o FT alcun sussidio materiale, né fruire di investimenti o versamenti di DT o FT che non siano registrati nella contabilità di tali entità come prestiti o partecipazioni.

Articolo 5

La decisione d'esenzione è sottoposta ai seguenti oneri:

a) Revisione dei conti

1) Atlas SA con le sue controllate consolidate, Transpac France e T-Data vengono sottoposte da parte di un revisore esterno indipendente ogni dodici mesi a revisione, la quale deve certificare sotto il profilo contabile che:

i) tutte le transazioni tra dette entità da un lato e FT e DT dall'altro si sono svolte a condizioni di mercato;

ii) dette entità si sono conformate alle procedure contabili; e

iii) le rilevazioni sono precise sotto il profilo delle cifre.

2) La relazione e la certificazione relative alla prima revisione dei conti di cui al punto 1, riguardante il periodo di dodici mesi decorrente dal termine iniziale d'efficacia della presente decisione, sarà presentata alla Commissione entro quindici mesi da tale termine.

b) Altri oneri

DT, FT, T-Data e Transpac France e tutte le entità costituite in virtù degli accordi ATLAS sono tenute, affinché possa essere verificato ed assicurato il rispetto da parte delle imprese medesime delle condizioni stabilite all'articolo 4 della presente decisione a:

1) tenere a disposizione della Commissione per le opportune verifiche tutte le registrazioni particolareggiate e la documentazione necessarie per comprovare l'osservanza integrale delle condizioni stabilite all'articolo 4 della presente decisione e per consentire alla Commissione di verificare la rego-

larità del certificato di revisione di cui alla lettera a), punto 2;

2) consentire alla Commissione l'accesso ai loro locali per esaminare le registrazioni o la documentazione cui si applica l'obbligo di cui alla lettera a) e fornire alla medesima spiegazioni orali relative a detti documenti previo avviso in tempi ragionevoli, durante l'orario d'ufficio e senza bisogno per la Commissione di appellarsi ai poteri di accertamento ad essa conferiti dal regolamento n. 17;

3) presentare alla Commissione:

   i) qualsiasi registrazione e documento in loro possesso o controllo necessari ai fini delle verifiche;

   ii) con periodicità semestrale, e per la prima volta un anno dopo la data dell'esenzione disposta nell'articolo 1 della presente decisione, dati contabili non certificati secondo quanto specificato sopra ai punti 1 e 2 della presente decisione, e

   iii) spiegazioni complementari orali o scritte.

Articolo 6

Sono destinatarie della presente decisione:

— Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140
D-53105 Bonn

— France Télécom
Place d'Alleray
F-75505 Paris

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1996

Per la Commissione
Karel VAN MIERT
Membro della Commissione